



Regione Toscana

**Regolamento di attuazione
dell'articolo 62 della Legge
Regionale 24 febbraio 2005, n.41**

Regolamento di attuazione dell'articolo 62 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41

(Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale)

Regolamento di attuazione dell'articolo 62 della Legge Regionale 24 febbraio 2005, n.41: (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale)/Regione Toscana. - Firenze: Regione Toscana, [2022]

1. Toscana <Regione>

362.1609455

Politica sociale - Legislazione regionale [:] Toscana <Regione>. Legge regionale 2005 n. 41

Distribuzione gratuita

Indice

5 **Preambolo**

6 **Capo I – Oggetto del Regolamento**

Art. 1 - Oggetto

7 **Capo II – Autorizzazione al funzionamento**

Sezione I – Disposizioni generali

Art. 2 - Ambito di applicazione

Sezione II – Strutture residenziali e semiresidenziali di nuova istituzione

Art. 3 - Strutture soggette ad autorizzazione
Art. 4 - Domanda per il rilascio dell'autorizzazione
Art. 5 - Requisiti strutturali ed organizzativi
Art. 6 - Requisiti professionali per il personale
Art. 7 - Figure professionali preposte alla direzione

Sezione III – Strutture residenziali e semiresidenziali già operanti che intendono trasferirsi in altra sede o modificare la tipologia di servizio erogato

Art. 8 - Domanda per il rilascio dell'autorizzazione
Art. 9 - Requisiti strutturali ed organizzativi
Art. 10 - Requisiti professionali per il personale
Art. 11 - Figure professionali preposte alla direzione

Sezione IV – Strutture residenziali e semiresidenziali già operanti che intendono incrementare il numero di posti letto o modificare la destinazione d'uso di locali o spazi

Art. 12 - Domanda per l'integrazione dell'autorizzazione
Art. 13 - Requisiti strutturali ed organizzativi
Art. 14 - Requisiti professionali per il personale
Art. 15 - Figure professionali preposte alla direzione

Sezione V – Strutture residenziali e semiresidenziali già operanti che non apportano alcuna modifica

Art. 16 - Mantenimento dei requisiti strutturali
Art. 17 - Requisiti organizzativi
Art. 18 - Requisiti professionali per il personale
Art. 19 - Figure professionali preposte alla direzione

Sezione VI – Decadenza dell'autorizzazione

Art. 20 - Decadenza dell'autorizzazione

11 **Capo III – Comunicazione di avvio di attività**

Sezione I – Disposizioni generali

Art. 21 - Ambito di applicazione

Sezione II – Strutture soggette a comunicazione di avvio di attività

Art. 22 - Comunicazione di avvio di attività

Art. 23 - Utenza accolta

Art. 24 - Requisiti organizzativi e di qualità per la gestione dei servizi e per l'erogazione delle prestazioni

Art. 25 - Ulteriori requisiti organizzativi per le comunità di tipo familiare

Art. 26 - Ulteriori requisiti organizzativi per le le comunità di tipo familiare per le funzioni di assistenza a bassa intensità

Art. 27 - Ulteriori requisiti organizzativi per le strutture di accoglienza

Art. 28 - Modalità di integrazione delle persone ospitate nelle strutture e nella rete dei servizi sociali e sanitari

13 **Capo IV - Livello di formazione scolastica e professionale per gli operatori sociali impiegati nelle attività del sistema integrato**

Art. 29 - Livello di formazione scolastica e professionale relativo agli operatori del sistema integrato sociale

13 **Capo V - Diffusione dati delle strutture**

Art. 30 - Diffusione dati delle strutture

13 **Capo VI - Criteri per la composizione ed il funzionamento della commissione multidisciplinare**

Art. 31 - Commissione multidisciplinare

Art. 32 - Composizione e nomina

Art. 33 - Durata in carica

Art. 34 - Funzionamento

14 **Capo VII - Composizione e procedura per la nomina della commissione regionale per le politiche sociali**

Art. 35 - Composizione

Art. 36 - Procedura di nomina

17 **Capo VIII - Disposizioni finali**

Art. 37 - Abrogazione del D.P.G.R. 26 marzo 2008, n. 15/R

Art. 38 - Entrata in vigore

16 **Allegato A**

56 **Allegato B**

Preambolo

La Giunta regionale

Visto l'articolo 121 della Costituzione, comma 4, così come modificato dall'articolo 1 della Legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli articoli 34, 42, comma 2, e 66, comma 3, dello Statuto;

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);

Visto, in particolare, l'articolo 62, comma 1, della legge regionale citata il quale stabilisce che con regolamento regionale sono definiti:

a) relativamente alle tipologie di strutture residenziali e semiresidenziali soggette ad autorizzazione, ivi comprese quelle che erogano prestazioni inerenti alle aree d'integrazione socio-sanitaria:

- i requisiti minimi strutturali e organizzativi;
- le figure professionali preposte alla direzione delle strutture;
- i requisiti professionali per il personale addetto;
- i criteri per la composizione ed il funzionamento della commissione multidisciplinare, di cui all'articolo 20, comma 3, della citata legge regionale;
- i requisiti previsti a pena di decadenza dell'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della citata legge regionale;

b) relativamente alle strutture soggette all'obbligo di comunicazione di avvio di attività:

- requisiti organizzativi e di qualità per la gestione dei servizi e per l'erogazione delle prestazioni;
- i requisiti organizzativi specifici;
- le modalità di integrazione delle persone ospitate nelle strutture e nella rete dei servizi sociali e sanitari;

c) la composizione e la procedura per la nomina della commissione regionale per le politiche sociali;

d) i livelli di formazione scolastica e professionale per gli operatori sociali impiegati nelle attività del sistema integrato;

Visti gli articoli 21 (Strutture soggette ad autorizzazione) e 22 (Strutture soggette ad obbligo di comunicazione di avvio di attività) della citata l.r. 41/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta regionale 26 marzo 2008, n. 15/R: "Regolamento di attuazione dell'articolo 62 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale)"

Visto l'esito del Comitato di Direzione del 16 novembre 2017;

Visti gli esiti dei Tavoli di Concertazione istituzionale e generale del 20 novembre 2017;

Visti i pareri delle competenti strutture di cui all'articolo 17, comma 4, del regolamento interno della Giunta regionale n. 5 del 19 luglio 2016;

Considerato quanto segue:

1. il 26/3/2008 è stato approvato il DPGR 15/R, attuativo dell'articolo 62 della L.R. 41/2005, che ha uniformato la previgente disciplina, contenuta in disparati atti amministrativi: l'aspetto innovativo di tale strumento è da cogliersi nell'unitarietà che lo caratterizza e che permette di leggere secondo criteri uniformi e confrontabili il complesso degli elementi peculiari che investe tutto il sistema nel quale operano le strutture sociali e socio-sanitarie;
2. dall'ambito di applicazione del primo regolamento sono state escluse le strutture già operanti, purché in possesso di regolare autorizzazione al funzionamento e, nello stesso tempo, ai fini di una maggiore omogeneità nel sistema, è stato previsto per le strutture in possesso di autorizzazione provvisoria o che avessero una richiesta di autorizzazione in corso, al momento dell'entrata in vigore del regolamento, di poter concludere il percorso autorizzativo secondo le rispettive normative vigenti;
3. col passare del tempo è stata rilevata la necessità di:
 - a) portare all'interno del regime dei requisiti strutturali, organizzativi e professionali anche le strutture

- autorizzate antecedentemente al regolamento;
- b) prendere atto delle richieste avanzate dal territorio, a fronte dell'esigenza di fornire servizi sempre più specializzati di fronte a bisogni crescenti e diversificati, mantenendo un forte presidio dell'appropriatezza degli interventi e calibrando l'intensità assistenziale e la complessità organizzativa rispetto alle possibili risposte fornite dal sistema sociale e socio-sanitario del territorio toscano;
4. per garantire l'adeguamento all'unitario sistema dei requisiti strutturali, organizzativi e professionali è stata introdotta una differenziazione nell'applicazione del regolamento a seconda che si tratti di:
- a) strutture di nuova istituzione, che devono richiedere nuova autorizzazione;
- b) strutture già operanti che intendono trasferirsi in altra sede ovvero modificare la tipologia di servizio erogato, che, per il tipo di cambiamenti da apportare, devono richiedere nuova autorizzazione;
- c) strutture già operanti che intendono incrementare il numero di posti letto ovvero modificare la destinazione d'uso di locali o spazi, che, dato che si tratta di cambiamenti di minore entità, sono tenuti ad integrare l'autorizzazione già in loro possesso, limitatamente a quanto modificato, ma devono comunque adeguarsi ai requisiti organizzativi e professionali previsti dal regolamento;
- d) strutture già operanti che non intendono effettuare alcun cambiamento, che, per mantenere l'autorizzazione già in loro possesso, devono adeguarsi ai requisiti organizzativi e professionali previsti dal regolamento;
5. per rispondere alle nuove esigenze dei servizi territoriali, è stato aggiornato l'allegato A, al primo regolamento, contenente per ciascuna tipologia di struttura l'individuazione dei requisiti minimi strutturali, organizzativi e professionali, inserendo nuovi moduli all'interno di alcune strutture, prendendo così atto di alcune esperienze nell'erogazione dei servizi che il territorio ha già messo in campo, coniugando sostenibilità del sistema ed appropriatezza degli interventi;
6. dall'altro lato è stata data attuazione all'articolo 22, comma 1, lettera b) della L.R. 41/2005, che richiama la necessità di attingere alle indicazioni del Piano sanitario e sociale integrato regionale per individuare i requisiti delle "comunità di tipo familiare per le funzioni di assistenza a bassa intensità per soggetti di diverse fasce di età per un numero non superiore a sei soggetti", nell'ambito di percorsi sperimentali, tesi a verificare la fattibilità e la sostenibilità di nuovi modelli assistenziali: tali modelli, caratterizzati da bassa complessità organizzativa e bassa intensità assistenziale, sono stati descritti nell' allegato B al nuovo regolamento;
7. sono state di conseguenza meglio declinate le funzioni della commissione multidisciplinare, della quale si avvale il comune per il controllo sulle strutture rientranti nel regolamento: è stato ribadito che il comune rilascia nuova autorizzazione e consente il mantenimento dell'autorizzazione già data, alle strutture, soggette ad autorizzazione di cui all'articolo 21 della l.r. 41/2005, che siano in regola con quanto richiesto dal regolamento;
8. la novità riguarda invece le strutture soggette a sola comunicazione di avvio, di cui all'articolo 22, comma 1, della L.R. 41/2005: solo per quelle individuate dalla lettera b), disciplinate dall'allegato B al nuovo regolamento, il comune deve attivare la commissione di vigilanza, al fine di presidiare in modo forte la risposta assistenziale e l'attuazione del modello sperimentale, per le altre strutture elencate dall'articolo 22, invece, rimane in capo al comune la mera facoltà di avvalersi della commissione;
9. si rende, quindi, necessario procedere all'abrogazione del regolamento, approvato con D.P.G.R. 15/R/2008 ed alla contestuale approvazione di un nuovo regolamento al fine di avere una riscrittura esaustiva e puntuale delle norme di attuazione;
- si approva il presente regolamento.

Capo I – Oggetto del Regolamento

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 62 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), disciplina:
- a) i requisiti per le strutture soggette ad autorizzazione ed a comunicazione di avvio attività;
- b) i livelli di formazione scolastica e professionale degli operatori del sistema integrato sociale;
- c) i criteri per la composizione ed il funzionamento della commissione multidisciplinare;
- d) la composizione e la procedura per la nomina della commissione regionale per le politiche sociali.

Capo II – Autorizzazione al funzionamento

Sezione I – Disposizioni generali

Art. 2 - Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle strutture di cui all'articolo 21 della l.r. 41/2005, di nuova istituzione, secondo quanto previsto dalla Sezione II.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano altresì alle strutture già operanti nel caso di:
 - a) trasferimento della struttura in altra sede;
 - b) modifica della tipologia di servizio erogato.Le strutture, ancorché già operanti, sono tenute a richiedere l'autorizzazione, ai sensi di quanto previsto dalla Sezione III.
3. Le disposizioni del presente regolamento si applicano inoltre alle strutture già operanti, nel caso di:
 - a) incremento del numero di posti letto;
 - b) modifica della destinazione d'uso di locali o spazi.Le strutture, ancorché già operanti, sono tenute a richiedere l'integrazione dell'autorizzazione, limitatamente ai cambiamenti apportati, ai sensi di quanto previsto dalla Sezione IV.
4. Le strutture già operanti che non apportano i cambiamenti di cui ai commi 2 e 3 sono comunque tenute al rispetto di quanto previsto dalla Sezione V.
5. Le strutture di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b), della l.r. 41/2005, sono disciplinate nell'ambito della sperimentazione prevista nel Piano sanitario e sociale integrato regionale, ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della medesima l.r. 41/2005.

Sezione II – Strutture residenziali e semiresidenziali di nuova istituzione

Articolo 3 - Strutture soggette ad autorizzazione

1. Sono tenute a richiedere l'autorizzazione le strutture di cui all'articolo 21, comma 1 della l.r. 41/2005, di nuova istituzione.

Articolo 4 - Domanda per il rilascio dell'autorizzazione

1. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione è presentata dai legali rappresentanti delle strutture di cui all'articolo 3 al comune nel cui territorio è ubicata la struttura.

Articolo 5 - Requisiti strutturali ed organizzativi

1. Le strutture di cui all'articolo 3, ai fini del rilascio dell'autorizzazione al funzionamento, devono possedere i requisiti minimi strutturali e organizzativi indicati, per ciascuna tipologia di struttura, nell'allegato A al presente regolamento, fermo restando il rispetto delle norme vigenti in materia di urbanistica, edilizia, antisismica, prevenzione incendi, igiene e sicurezza.

Articolo 6 - Requisiti professionali per il personale

1. Ferma restando l'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dei relativi accordi integrativi, il personale addetto alle strutture di cui all'articolo 3, opera secondo le funzioni e gli apporti indicati, per ciascuna tipologia di struttura, nell'allegato A.
2. A ciascun addetto di cui al comma 1 deve corrispondere una delle seguenti professioni o qualifiche:
 - a) addetto all'assistenza di base;
 - b) operatore socio-sanitario;
 - c) educatore professionale;
 - d) infermiere;
 - e) fisioterapista;
 - f) animatore socio-educativo.
3. L'animatore socio-educativo di cui al comma 2, lettera f), deve possedere uno dei seguenti titoli di studio o qualifiche professionali:
 - a) diploma di tecnico dei servizi sociali;
 - b) diploma di dirigente di comunità;
 - c) attestato di qualifica rilasciato dal sistema della formazione professionale nel relativo profilo.

Articolo 7 - Figure professionali preposte alla direzione

1. La funzione di direzione delle strutture di cui all'articolo 3, ad eccezione delle comunità familiari, è esercitata da un laureato in possesso di comprovate competenze di tipo gestionale tali da assicurare le funzioni di cui al comma 2.
2. Il soggetto di cui al comma 1:
 - a) cura l'attuazione dei piani individualizzati ed è garante della qualità dell'assistenza e del benessere dei soggetti accolti;
 - b) assicura il coordinamento, la pianificazione, l'organizzazione ed il controllo delle attività della struttura;
 - c) coordina il personale, favorendo il lavoro di gruppo e l'autonomia tecnica degli operatori, individuando compiti, responsabilità e linee guida di comportamento;
 - d) sostiene la motivazione al lavoro degli operatori e favorisce la formazione del personale;
 - e) cura i rapporti con i familiari, con i servizi territoriali e con l'autorità giudiziaria.
3. Possono esercitare la funzione di direzione delle strutture anche coloro che risultano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 40, comma 5, lettera c), della L.R. 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale).

Sezione III – Strutture residenziali e semiresidenziali già operanti che intendono trasferirsi in altra sede o modificare la tipologia di servizio erogato

Articolo 8 - Domanda per il rilascio dell'autorizzazione

1. Qualora le strutture già operanti, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, intendano trasferirsi in altra sede o modificare la tipologia di servizio erogato, i legali rappresentanti sono tenuti a richiedere l'autorizzazione al comune nel cui territorio è ubicata la struttura.

Articolo 9 - Requisiti strutturali ed organizzativi

1. Le strutture di cui all'articolo 8, ai fini del rilascio dell'autorizzazione al funzionamento, devono possedere i requisiti minimi strutturali e organizzativi indicati, per ciascuna tipologia di struttura, nell'allegato A al presente regolamento, fermo restando il rispetto delle norme vigenti in materia di urbanistica, edilizia, antisismica, prevenzione incendi, igiene e sicurezza.

Articolo 10 - Requisiti professionali per il personale

1. Ferma restando l'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dei relativi accordi integrativi, il personale addetto alle strutture di cui all'articolo 8, opera secondo le funzioni e gli apporti indicati, per ciascuna tipologia di struttura, nell'allegato A.
2. A ciascun addetto di cui al comma 1 deve corrispondere una delle seguenti professioni o qualifiche:
 - a) addetto all'assistenza di base;
 - b) operatore socio sanitario;
 - c) educatore professionale;
 - d) infermiere;
 - e) fisioterapista;
 - f) animatore socio-educativo.
3. L'animatore socio-educativo di cui al comma 2, lettera f), deve possedere uno dei seguenti titoli di studio o qualifiche professionali:
 - a) diploma di tecnico dei servizi sociali;
 - b) diploma di dirigente di comunità;
 - c) attestato di qualifica rilasciato dal sistema della formazione professionale nel relativo profilo.

Articolo 11 - Figure professionali preposte alla direzione

1. La funzione di direzione delle strutture di cui all'articolo 8, ad eccezione delle comunità familiari, è esercitata da un laureato in possesso di comprovate competenze di tipo gestionale tali da assicurare le funzioni di cui al comma 2.
2. Il soggetto di cui al comma 1:
 - a) cura l'attuazione dei piani individualizzati ed è garante della qualità dell'assistenza e del benessere dei soggetti accolti;

- b) assicura il coordinamento, la pianificazione, l'organizzazione ed il controllo delle attività della struttura;
 - c) coordina il personale, favorendo il lavoro di gruppo e l'autonomia tecnica degli operatori, individuando compiti, responsabilità e linee guida di comportamento;
 - d) sostiene la motivazione al lavoro degli operatori e favorisce la formazione del personale;
 - e) cura i rapporti con i familiari, con i servizi territoriali e con l'autorità giudiziaria.
3. Possono esercitare la funzione di direzione delle strutture anche coloro che risultano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 40, comma 5, lettera c), della L.R. 40/2005.

Sezione IV – Strutture residenziali e semiresidenziali già operanti che intendono incrementare il numero di posti letto o modificare la destinazione d'uso di locali o spazi

Articolo 12 - Domanda per l'integrazione dell'autorizzazione

1. Qualora le strutture già operanti, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, intendano incrementare il numero di posti letto o modificare la destinazione d'uso di locali o spazi, i legali rappresentanti sono tenuti a richiedere, al comune nel cui territorio è ubicata la struttura, l'integrazione dell'autorizzazione limitatamente alle modifiche apportate.

Articolo 13 - Requisiti strutturali ed organizzativi

1. Le strutture di cui all'articolo 12 devono possedere i requisiti minimi strutturali, limitatamente alle modifiche apportate, nonché i requisiti organizzativi indicati, per ciascuna tipologia di struttura, nell'allegato A al presente regolamento, fermo restando il rispetto delle norme vigenti in materia di urbanistica, edilizia, antisismica, prevenzione incendi, igiene e sicurezza.

Articolo 14 - Requisiti professionali per il personale

1. Ferma restando l'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dei relativi accordi integrativi, il personale addetto alle strutture di cui all'articolo 12, opera secondo le funzioni e gli apporti indicati, per ciascuna tipologia di struttura, nell'allegato A.
2. A ciascun addetto di cui al comma 1 deve corrispondere una delle seguenti professioni o qualifiche:
- a) addetto all'assistenza di base;
 - b) operatore socio sanitario;
 - c) educatore professionale;
 - d) infermiere;
 - e) fisioterapista;
 - f) animatore socio-educativo.
3. L'animatore socio-educativo di cui al comma 2, lettera f), deve possedere uno dei seguenti titoli di studio o qualifiche professionali:
- a) diploma di tecnico dei servizi sociali;
 - b) diploma di dirigente di comunità;
 - c) attestato di qualifica rilasciato dal sistema della formazione professionale nel relativo profilo.
4. Qualora gli addetti non posseggano i requisiti di cui ai commi 2 e 3, essi continuano ad operare fino a naturale scadenza del contratto.

Articolo 15 - Figure professionali preposte alla direzione

1. La funzione di direzione delle strutture di cui all'articolo 12, ad eccezione delle comunità familiari, è esercitata da un laureato in possesso di comprovate competenze di tipo gestionale tali da assicurare le funzioni di cui al comma 2.
2. Il soggetto di cui al comma 1:
- a) cura l'attuazione dei piani individualizzati ed è garante della qualità dell'assistenza e del benessere dei soggetti accolti;
 - b) assicura il coordinamento, la pianificazione, l'organizzazione ed il controllo delle attività della struttura;
 - c) coordina il personale, favorendo il lavoro di gruppo e l'autonomia tecnica degli operatori, individuando compiti, responsabilità e linee guida di comportamento;
 - d) sostiene la motivazione al lavoro degli operatori e favorisce la formazione del personale;
 - e) cura i rapporti con i familiari, con i servizi territoriali e con l'autorità giudiziaria.

3. Possono esercitare la funzione di direzione delle strutture anche coloro che risultano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 40, comma 5, lettera c), della L.R. 40/2005.
4. Qualora il direttore non possenga i requisiti di cui ai commi 1, 2 e 3, egli continua ad operare fino a naturale scadenza dell'incarico.

Sezione V – Strutture residenziali e semiresidenziali già operanti che non apportano alcuna modifica

Articolo 16 - Mantenimento dei requisiti strutturali

1. Le strutture già operanti, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, che non apportino alcuna modifica, devono mantenere i requisiti strutturali richiesti dalla normativa in base alla quale sono state autorizzate.

Articolo 17 - Requisiti organizzativi

1. Le strutture di cui all'articolo 16 devono possedere i requisiti minimi organizzativi indicati, per ciascuna tipologia di struttura, nell'allegato A al presente regolamento, fermo restando il rispetto delle norme vigenti in materia di urbanistica, edilizia, antisismica, prevenzione incendi, igiene e sicurezza.

Articolo 18 - Requisiti professionali per il personale

1. Ferma restando l'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dei relativi accordi integrativi, il personale addetto alle strutture di cui all'articolo 16, opera secondo le funzioni e gli apporti indicati, per ciascuna tipologia di struttura, nell'allegato A.
2. A ciascun addetto di cui al comma 1 deve corrispondere una delle seguenti professioni o qualifiche
 - a) addetto all'assistenza di base;
 - b) operatore socio sanitario;
 - c) educatore professionale;
 - d) infermiere;
 - e) fisioterapista;
 - f) animatore socio-educativo.
3. L'animatore socio-educativo di cui al comma 2, lettera f), deve possedere uno dei seguenti titoli di studio o qualifiche professionali:
 - a) diploma di tecnico dei servizi sociali;
 - b) diploma di dirigente di comunità;
 - c) attestato di qualifica rilasciato dal sistema della formazione professionale nel relativo profilo.
4. Qualora gli addetti non posseggano i requisiti di cui ai commi 2 e 3, essi continuano ad operare fino a naturale scadenza del contratto.

Articolo 19 - Figure professionali preposte alla direzione

1. La funzione di direzione delle strutture di cui all'articolo 16, ad eccezione delle comunità familiari, è esercitata da un laureato in possesso di comprovate competenze di tipo gestionale tali da assicurare le funzioni di cui al comma 2.
2. Il soggetto di cui al comma 1:
 - a) cura l'attuazione dei piani individualizzati ed è garante della qualità dell'assistenza e del benessere dei soggetti accolti;
 - b) assicura il coordinamento, la pianificazione, l'organizzazione ed il controllo delle attività della struttura;
 - c) coordina il personale, favorendo il lavoro di gruppo e l'autonomia tecnica degli operatori, individuando compiti, responsabilità e linee guida di comportamento;
 - d) sostiene la motivazione al lavoro degli operatori e favorisce la formazione del personale;
 - e) cura i rapporti con i familiari, con i servizi territoriali e con l'autorità giudiziaria.
3. Possono esercitare la funzione di direzione delle strutture anche coloro che risultano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 40, comma 5, lettera c), della L.R. 40/2005.
4. Qualora il direttore non possenga i requisiti di cui ai commi 1, 2 e 3, egli continua ad operare fino a naturale scadenza dell'incarico.

Sezione VI – Decadenza dell'autorizzazione

Articolo 20 - Decadenza dell'autorizzazione

1. Il comune competente adotta un provvedimento di decadenza dell'autorizzazione nel caso in cui riscontri, nelle strutture autorizzate, il mancato rispetto delle norme vigenti in materia di urbanistica, edilizia, antisismica, prevenzione incendi, igiene e sicurezza, ovvero la mancanza di requisiti minimi a carattere strutturale, organizzativo e professionale previsti rispettivamente:
 - a) per le strutture di nuova istituzione, dagli articoli 5, 6 e 7;
 - b) per le strutture già operanti che intendono trasferirsi in altra sede o modificare la tipologia di servizio erogato, dagli articoli 9, 10 e 11;
 - c) per le strutture già operanti che intendono incrementare il numero di posti letto o modificare la destinazione d'uso di locali o spazi, dagli articoli 13, 14 e 15;
 - d) per le strutture già operanti che non apportano alcuna modifica, dagli articoli 17, 18 e 19.
2. Per esercitare nuovamente l'attività, il legale rappresentante della struttura presenta nuova domanda di autorizzazione al funzionamento.

Capo III – Comunicazione di avvio di attività

Sezione I – Disposizioni generali

Art. 21 - Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle strutture di cui all'articolo 22 della L.R. 41/2005.
2. Le strutture di cui all'articolo 22, comma 1, lettera b), della l.r. 41/2005 sono disciplinate dall'allegato B al presente regolamento.

Sezione II – Strutture soggette a comunicazione di avvio di attività

Art. 22 - Comunicazione di avvio di attività

1. Il legale rappresentante delle strutture di cui all'articolo 21 è tenuto ad effettuare la comunicazione di avvio di attività al comune, nel cui territorio è ubicata la struttura, prima dell'inizio dell'attività.
2. La comunicazione di cui al comma 1 deve contenere l'attestazione del possesso dei requisiti previsti.
3. Il comune:
 - a) per l'esercizio della vigilanza sulle strutture di cui all'articolo 22, comma 1, lettere a) e c), della L.R. 41/2005 può avvalersi della commissione multidisciplinare di cui all'articolo 31;
 - b) per l'esercizio della vigilanza sulle strutture di cui all'articolo 22, comma 1, lettera b), della L.R. 41/2005, individuate nell'allegato B, al fine di verificare l'appropriatezza del percorso assistenziale, si avvale della commissione multidisciplinare di cui all'articolo 31.

Art. 23 - Utenza accolta

1. Le strutture di cui all'articolo 21 accolgono temporaneamente o permanentemente:
 - a) persone maggiorenni autosufficienti, da soli o in nuclei familiari, anche in presenza di figli minorenni, che si trovano in situazione di disagio e marginalità sociale, per le quali la permanenza nel nucleo familiare è temporaneamente o permanentemente impossibile o contrastante con il percorso individuale;
 - b) persone senza fissa dimora e persone con esigenze abitative e di soddisfacimento dei bisogni primari di vita, che versano in gravi condizioni di disagio economico, alle quali può essere offerto accompagnamento a percorsi di inclusione sociale;
 - c) persone prive di validi riferimenti che siano o siano state sottoposte a procedimenti penali e che sono nelle posizioni di:
 - permesso premio o licenza;
 - persone sottoposte a misure alternative, in particolare in affidamento in prova al servizio sociale o soggette a detenzione domiciliare con attività di lavoro o formazione;
 - libertà vigilata;
 - attesa di processo definitivo;
 - ex detenute;

- d) richiedenti asilo, rifugiati e stranieri con permesso umanitario;
- e) donne, anche con figli, ivi comprese le cittadine straniere, con riferimento all'articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) in situazione di pericolo, esposte a rischio psico-sociale e in situazioni di difficoltà, causata da forme di maltrattamento, abuso e violenza che necessitano di una collocazione abitativa protetta e segreta, ai sensi della legge regionale 16 novembre 2007, n. 59 (Norme contro la violenza di genere);
- f) persone vittime di tratta, sfruttamento e traffico di esseri umani che necessitano di un percorso di protezione e reinserimento, ai sensi dell'articolo 18 del d.lgs. 286/1998;
- g) persone disabili per le quali si ritiene possibile l'adozione di appositi progetti personali improntati al raggiungimento di una maggiore autonomia e le cui eventuali gravi disabilità consentano comunque di intraprendere uno specifico percorso formativo o lavorativo, secondo quanto previsto dal proprio percorso assistenziale personalizzato.

Art. 24 - Requisiti organizzativi e di qualità per la gestione dei servizi e per l'erogazione delle prestazioni

1. Le comunità di tipo familiare, di cui all'articolo 22, comma 1, lettera a) della l.r. 41/2005 e le strutture di accoglienza diurna o notturna, di cui all'articolo 22, comma 1, lettera c) della l.r. 41/2005, oltre a quanto previsto dal comma 3 dello stesso articolo, devono possedere i seguenti requisiti:
 - a) fornire servizi a bassa intensità assistenziale;
 - b) adottare il regolamento interno di organizzazione e funzionamento;
 - c) assicurare la tenuta del registro delle presenze e della cartella personale, per ciascuna persona accolta;
 - d) assicurare le funzioni professionali tramite personale in possesso di professionalità adeguata alla tipologia di utenza delle strutture e in relazione al progetto individualizzato.
2. I requisiti organizzativi e di qualità per la gestione dei servizi e per l'erogazione delle prestazioni nelle strutture di cui all'articolo 22, comma 1, lettera b) sono individuati, per ciascuna tipologia, nell'allegato B al presente regolamento.

Art. 25 - Ulteriori requisiti organizzativi per le comunità di tipo familiare

1. Le comunità di tipo familiare, di cui all'articolo 22, comma 1, lettera a) della l.r. 41/2005, oltre a quanto previsto dall'articolo 24, devono possedere i seguenti requisiti:
 - a) accogliere fino ad un massimo di otto persone;
 - b) essere fruibili nell'arco delle ventiquattro ore;
 - c) garantire la presenza di camere in numero adeguato alle persone accolte;
 - d) prevedere un servizio igienico ogni quattro persone accolte;
 - e) prevedere la cucina o un punto di cottura, in caso di servizio mensa esterno e uno spazio attrezzato per il lavaggio degli indumenti personali;
 - f) prevedere ripostigli per vari usi;
 - g) offrire alle persone l'opportunità di personalizzare l'ambiente;
 - h) garantire il mantenimento dell'igiene dell'ambiente con la collaborazione delle persone ospitate.

Art. 26 - Ulteriori requisiti organizzativi per le le comunità di tipo familiare per le funzioni di assistenza a bassa intensità

1. Le comunità di tipo familiare, di cui all'articolo 22, comma 1, lettera b) della l.r. 41/2005, oltre a quanto previsto dall'articolo 24, devono possedere i requisiti ulteriori previsti, per ciascuna tipologia, nell'allegato B al presente regolamento.

Art. 27 - Ulteriori requisiti organizzativi per le strutture di accoglienza

1. Le strutture di accoglienza diurne o notturne, di cui all'articolo 22, comma 1, lettera c) della L.R. 41/2005, oltre a quanto previsto dall'articolo 24, devono possedere i seguenti requisiti:
 - a) organizzarsi in cicli di accoglienza a carattere diurno o notturno;
 - b) garantire, nel caso di accoglienza notturna, la presenza di camere in numero adeguato alle persone accolte;
 - c) prevedere un servizio igienico ogni sei persone accolte;
 - d) garantire la presenza di un ambiente comune di soggiorno e socializzazione; e) prevedere un locale adibito a deposito;
 - e) prevedere l'erogazione dei pasti, in relazione al tipo di accoglienza diurna o notturna;

f) garantire cicli di pulizia programmati per dare continuità all'igiene e ad buono stato di conservazione degli ambienti, con particolare attenzione ai servizi igienico-sanitari.

Art. 28 - Modalità di integrazione delle persone ospitate nelle strutture e nella rete dei servizi sociali e sanitari

1. In relazione alla specificità dei bisogni delle persone accolte, le strutture si avvalgono delle prestazioni offerte dal sistema dei servizi territoriali, sanitari e socio-sanitari, dai centri per l'impiego, dalle istituzioni scolastiche, dall'autorità giudiziaria, dalla magistratura di sorveglianza, dagli uffici di esecuzione penale esterna, adottando comunque forme di coordinamento e di integrazione con tutti i servizi presenti nella rete territoriale che possono concorrere al superamento dello stato di bisogno e al sostegno della persona nel percorso di autonomia.

Capo IV - Livello di formazione scolastica e professionale per gli operatori sociali impiegati nelle attività del sistema integrato

Art. 29 - Livello di formazione scolastica e professionale relativo agli operatori del sistema integrato sociale

1. Gli operatori sociali impiegati nelle attività del sistema integrato di cui alla l.r. 41/2005 devono possedere, in relazione al ruolo ricoperto, uno dei seguenti livelli di formazione scolastica o professionale:

- a) laurea di primo o di secondo livello negli ambiti disciplinari afferenti le aree sociale, pedagogico educativa e psicologica;
- b) requisito di cui all'articolo 40, comma 5, lettera c) della L.R. 40/2005;
- c) qualifica di operatore socio sanitario prevista dalla legislazione statale;
- d) qualifica o diploma, rilasciato da istituto professionale o tecnico di Stato o parificato, di:
 - operatore dei servizi sociali;
 - tecnico dei servizi sociali;
 - dirigente di comunità;
- e) qualifiche professionali di II, III, IV livello e di specializzazione rilasciate dal sistema formativo regionale ed inserite nel settore sociale del "Repertorio regionale dei profili professionali" approvato ai sensi della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), i cui percorsi formativi sono disciplinati dai relativi atti amministrativi.

Capo V - Diffusione dati delle strutture

Art. 30 - Diffusione dati delle strutture

1. I dati e le informazioni delle strutture di cui al presente regolamento possono essere diffusi, anche singolarmente, dalla Regione, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, al fine di far conoscere alla cittadinanza ed alle istituzioni interessate lo stato del sistema dei servizi e lo stato di attuazione dei procedimenti di autorizzazione e di comunicazione di avvio di attività.

Capo VI - Criteri per la composizione ed il funzionamento della commissione multidisciplinare

Art. 31 - Commissione multidisciplinare

1. Il comune, per l'accertamento dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione e per il mantenimento dell'autorizzazione, nonché per la verifica dell'appropriatezza del percorso assistenziale nelle strutture di cui all'allegato B, si avvale della commissione multidisciplinare di cui all'articolo 20, comma 3, della l.r. 41/2005, in coerenza con quanto stabilito dall'articolo 22, comma 3.

Art. 32 - Composizione e nomina

1. La commissione multidisciplinare è nominata dal direttore generale dell'azienda unità sanitaria locale. I membri della commissione, di cui al comma 2, sono individuati dallo stesso direttore generale di concerto con la conferenza dei sindaci.
2. La commissione multidisciplinare è composta:
 - a) dal direttore dei servizi sociali dell'azienda unità sanitaria locale, che la presiede;
 - b) da un medico di assistenza sanitaria di comunità;
 - c) da un tecnico afferente all'area tecnico-edilizia;
 - d) da un assistente sociale;
 - e) da un operatore del servizio igiene;
 - f) da un operatore del servizio prevenzione e sicurezza;
 - g) da un funzionario amministrativo.
3. La commissione multidisciplinare è integrata, in relazione alle singole aree di riferimento, con professionalità specialistiche competenti, individuate con le modalità di cui al comma 1.
4. Per ciascun componente della commissione multidisciplinare è nominato un supplente, che partecipa alle sedute ed ai sopralluoghi in caso di impedimento o assenza del relativo componente.

Art. 33 - Durata in carica

1. La commissione multidisciplinare dura in carica tre anni.
2. I componenti indicati all'articolo 32, comma 2, lettere da b) a g), possono essere confermati una sola volta.

Art. 34 - Funzionamento

1. La commissione multidisciplinare opera attraverso sopralluoghi e sedute, per i quali è necessaria la presenza di tutti i componenti ovvero dei rispettivi supplenti.
2. La commissione multidisciplinare, per l'accertamento dei requisiti finalizzato al rilascio ovvero all'integrazione dell'autorizzazione, per le strutture disciplinate nell'allegato A, nonché alla verifica positiva in ordine al possesso dei requisiti richiesti alle strutture disciplinate nell'allegato B, comunica anticipatamente alla struttura interessata lo svolgimento del sopralluogo.
- 2^{bis}. La commissione multidisciplinare, per la verifica positiva in ordine al mantenimento dell'autorizzazione per le strutture disciplinate nell'allegato A, nonché dei requisiti richiesti alle strutture disciplinate nell'allegato B, svolge il sopralluogo senza alcun preavviso.
3. Al termine di ogni sopralluogo la commissione multidisciplinare redige un verbale, sottoscritto dal presidente della commissione e dal soggetto preposto alla direzione della struttura.
4. In esito ai sopralluoghi e alle sedute di cui al comma 1, la commissione multidisciplinare redige un parere, con eventuali prescrizioni di adeguamento.
5. Entro venti giorni dal sopralluogo, la commissione multidisciplinare trasmette il parere di cui al comma 4 al comune competente ed al legale rappresentante della struttura, il quale entro quindici giorni dal ricevimento può presentare osservazioni.

Capo VII - Composizione e procedura per la nomina della commissione regionale per le politiche sociali

Art. 35 - Composizione

1. La commissione regionale per le politiche sociali, presieduta dall'assessore regionale competente o da un suo delegato, è composta da:
 - a) un rappresentante dei medici;
 - b) un rappresentante degli assistenti sociali;
 - c) un rappresentante degli psicologi;
 - d) un rappresentante dei medici di medicina generale;
 - e) tre rappresentanti delle organizzazioni del volontariato;
 - f) tre rappresentanti dell'associazionismo di promozione sociale;

- g) tre rappresentanti della cooperazione sociale;
- h) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali generali dei lavoratori maggiormente rappresentative;
- i) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative;
- j) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei pensionati maggiormente rappresentative;
- k) quattro rappresentanti delle associazioni delle categorie economiche, industria, commercio, artigianato ed agricoltura;
- l) due rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei pensionati delle categorie economiche, industria, commercio, artigianato ed agricoltura;
- m) tre rappresentanti di associazioni di tutela dei diritti del cittadino e dell'utente dei servizi;
- n) quattro rappresentanti di associazioni che svolgono attività di tutela dei disabili e degli invalidi;
- o) quattro rappresentanti tra coloro che risultano nominati nei consigli territoriali degli immigrati;
- p) tre rappresentanti delle organizzazioni di altri soggetti di natura privata che erogano servizi e interventi sociali.

Art. 36 - Procedura di nomina

1. I componenti della commissione di cui all'articolo 35 sono designati dai seguenti soggetti:
 - a) i rispettivi ordini per i componenti di cui all'articolo 35, comma 1, lettere a), b), c);
 - b) le organizzazioni sindacali dei medici di medicina generale per il componente di cui all'articolo 35, comma 1, lettera d);
 - c) le rispettive consulte per i componenti di cui all'articolo 35, comma 1, lettere e), f), g);
 - d) le rispettive organizzazioni sindacali per i componenti di cui all'articolo 35, comma 1, lettere h), i), j), l);
 - e) i soggetti individuati dalla procedura concordata tra la Giunta regionale e le rispettive organizzazioni o associazioni o consigli territoriali per i componenti di cui all'articolo 35, comma 1, lettere k), m), n) o), p).
2. Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento i soggetti di cui al comma 1 comunicano alla Giunta regionale le rispettive designazioni.
3. La commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale. Decorso il termine di cui al comma 2 è nominata quando sono designati almeno i due terzi dei membri.

Capo VIII – Disposizioni finali

Art. 37 - Abrogazione del D.P.G.R. 26 marzo 2008, n. 15/R

1. Il D.P.G.R. 26 marzo 2008, n. 15/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 62 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) è abrogato.

Art. 38 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

Allegato A

- Struttura residenziale per persone anziane non autosufficienti (Residenza Sanitaria Assistenziale)
- Struttura residenziale per persone disabili gravi, con attestazione di gravità (Residenza Sanitaria assistenziale per Disabili)
- Struttura residenziale a carattere comunitario per persone a rischio psico-sociale e/o in condizioni di disagio relazionale
- Struttura residenziale a carattere comunitario per persone adulte disabili, prevalentemente non in situazione di gravità (Comunità alloggio protetta)
- Struttura residenziale multiutenza
- Struttura residenziale per l'accoglienza ed il trattamento di persone dipendenti da sostanze da abuso
- Centro di pronta accoglienza per minori
- Casa di accoglienza e gruppo appartamento
- Comunità familiare
- Comunità a dimensione familiare
- Gruppo appartamento per adolescenti e giovani
- Struttura semiresidenziale per persone anziane
- Struttura semiresidenziale per persone disabili
- Struttura semiresidenziale per minori

Allegato A

Note preliminari

Per ciascuna tipologia di struttura sono stati individuati:

1. il tipo di struttura e le sue principali caratteristiche;
2. gli utenti accolti e, fatta eccezione per le strutture che accolgono persone minori di età, la loro età di ammissione;
3. la graduazione dell'intensità assistenziale e della complessità organizzativa.
I due parametri dell'intensità assistenziale e della complessità organizzativa sono così definiti:
 - **intensità assistenziale**: è stabilita in base alla complessità dei bisogni dell'utenza e in ordine al mantenimento e allo sviluppo delle capacità relazionali e dell'autonomia personale.
 - **complessità organizzativa**: è determinata dalla relazione fra i bisogni della persona e le risorse professionali, tecnologiche, organizzative e finanziarie da impiegare e dalle modalità di integrazione con i servizi del territorio.
4. la capacità ricettiva massima;
5. l'elenco dei requisiti minimi strutturali;
6. l'elenco dei requisiti minimi organizzativi;
7. i requisiti minimi professionali, individuati rispetto ai due parametri dell'intensità assistenziale e della complessità organizzativa, con l'indicazione di:
 - funzioni esercitate dalle figure professionali impiegate:
 - a) assistenza infermieristica
 - b) assistenza riabilitativa
 - c) assistenza di base e alla persona, assicurate da Operatori Socio Sanitari – OSS – e da Addetti all'Assistenza di Base – AAB
 - d) intervento educativo assicurato da Educatori professionali
 - e) animazione socio-educativa
 - f) attività occupazionali e/o formative
 - g) assistenza specialistica
 - apporti professionali, per ciascuna funzione esercitata, espressi attraverso la quantificazione del monte orario minimo su base annua.

In tutte le strutture è assicurata l'erogazione delle prestazioni sanitarie ricomprese nei livelli essenziali di assistenza.

La funzione relativa ai servizi generali non è stata espressa attraverso quantificazione del monte orario minimo annuale poiché non è predeterminabile a priori: essa è collegata alla complessità organizzativa della struttura e al modello di gestione adottato e, in ogni caso, deve adeguatamente garantire condizioni di tutela e di rispetto dell'ambiente e della qualità di vita delle persone accolte.

Struttura residenziale per persone anziane non autosufficienti (Residenza Sanitaria Assistenziale)

Riferimento normativo

Art. 21, comma 1, lett. a), della l.r. 41/05.

Tipo di struttura

Struttura residenziale, che eroga prestazioni socio-assistenziali e ad integrazione socio-sanitaria, destinata ad accogliere temporaneamente o permanentemente persone anziane non autosufficienti (Residenza Sanitaria Assistenziale).

Utenti accolti

Persone anziane non autosufficienti impossibilitate a rimanere presso il proprio domicilio, che necessitano di protezione diretta ad integrare o sostituire la limitazione totale e stabilizzata delle loro capacità.

Le persone accolte sono caratterizzate da:

- non autosufficienza in almeno una o due attività di base della vita quotidiana, anche con presenza ricorrente di deficit cognitivo lieve o moderato e/o lievi o moderati disturbi del comportamento/umore, la cui situazione ambientale e familiare non consente la definizione di un progetto assistenziale personalizzato domiciliare;
- esiti di patologie stabilizzate accompagnati da impossibilità ad essere assistiti dal proprio nucleo familiare;
- fase post-acuta e/o post-ospedaliera che necessiti di un intervento finalizzato al miglioramento del livello funzionale ed al relativo mantenimento;
- decadimento cognitivo medio/grave che necessiti di stretta sorveglianza;
- completa dipendenza, anche per quanto riguarda l'alimentazione (persone spesso nutrite in modo artificiale, allettate, con grave e persistente compromissione dello stato di coscienza).

Età di ammissione

- 65 anni ed oltre;
- inferiore a 65 anni, nel caso di persone con patologie degenerative assimilabili al decadimento senile.

Intensità assistenziale

Bassa/media/alta.

Complessità organizzativa

Bassa/media/alta.

Capacità ricettiva massima

80 posti letto, organizzati in nuclei fino a 40 persone. Tali nuclei possono essere articolati su più moduli, per realizzare la flessibilità organizzativa necessaria ad assicurare gradi diversi di intensità assistenziale, in coerenza con il percorso assistenziale delle persone accolte.

Requisiti minimi strutturali

Numero	Descrizione
1	utilizzare arredi ed attrezzature idonee alle caratteristiche delle persone accolte e conformi alla normativa vigente
2	essere conformi alle norme vigenti riguardanti l'illuminazione, l'acustica, la salubrità degli ambienti, con particolare riferimento alla temperatura e all'umidità, la pulizia e la manutenzione
3	progettare gli ambienti in modo flessibile, per garantire sia spazi riservati sia spazi di comune aggregazione
4	offrire alle persone ospitate l'opportunità, nel rispetto della normativa sulla prevenzione degli incendi, di personalizzare l'ambiente, anche con l'uso di oggetti propri, al fine di ridurre i possibili disagi dovuti al distacco dall'ambiente di riferimento e di favorire l'autonomia della persona
5	mettere a disposizione degli ospiti un telefono negli spazi comuni
6	prevedere campanelli di allarme in tutti i servizi igienici e per tutti i posti letto
7	prevedere un ambulatorio con servizio igienico dedicato e armadi differenziati per i farmaci non accessibili agli utenti
8	garantire la presenza di camere, ad uno o a due posti letto, che consentano un agevole accesso al letto e agli elementi di arredo, anche da parte di persone in carrozzina
9	prevedere per le camere la seguente metratura proporzionale al numero di posti letto: a) mq 12 per 1 persona b) mq 18 per 2 persone
10	prevedere un servizio igienico attiguo, dotato di rubinetti a leva e supporti di sostegno/barre in corrispondenza di water e doccia, tale da consentire l'ingresso e la rotazione delle carrozzine: a) in numero di 1, ogni camera a due posti b) in numero di 1, ogni due camere ad un posto
11	garantire la presenza di un bagno assistito ogni 20 posti o, nel caso di struttura distribuita su più piani, un bagno assistito per piano
12	garantire la presenza di letti regolabili in altezza, a due snodi, materassi e cuscini antidecubito, maniglioni, barre di sostegno, specchi grandi
13	prevedere uno spazio mensa di metratura non inferiore a mq 1,50 per ciascuna persona accolta
14	prevedere ambienti comuni di soggiorno, di socializzazione e di attività varie, nelle cui immediate vicinanze sia collocato un servizio igienico
15	prevedere la dispensa
16	prevedere, in caso di servizio mensa interno, la cucina, e, nel caso di accoglienza di persone in numero superiore a 40, un ulteriore punto di cottura
17	prevedere, in caso di servizio mensa appaltato all'esterno, uno spazio per riscaldamento e porzionatura degli alimenti
18	prevedere, nel caso di servizio non appaltato all'esterno, un locale adibito a lavanderia e stireria
19	prevedere uno spazio attrezzato per il lavaggio degli indumenti personali
20	prevedere locali adibiti a depositi e per la tenuta dei materiali sanitari
21	prevedere il deposito per la biancheria sporca e quello per la biancheria pulita
22	prevedere gli spogliatoi del personale con servizi igienici dedicati
23	prevedere un locale per l'attività amministrativa
24	prevedere spazi per servizi di cura alla persona
25	prevedere un locale adibito a palestra, dotato di attrezzature e di ausili. Nel caso in cui sia presente una palestra aperta ad utenti esterni, la collocazione della stessa all'interno della struttura non deve compromettere lo svolgimento delle attività istituzionali degli operatori e la qualità dell'assistenza all'anziano e la sua attività, rivolta ad utenti esterni, deve essere finalizzata al mantenimento dell'anziano fragile

Numero	Descrizione
26	essere dotate di un montalettighe e di un ascensore, nel caso di struttura distribuita su più piani

Requisiti minimi organizzativi

Numero	Descrizione
1	<p>adottare il regolamento interno, contenente:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) il progetto della struttura; b) la tipologia di persone a favore delle quali è svolta l'attività; c) le prestazioni erogate; d) l'orario di apertura della struttura, modalità e tempi di accesso ad essa da parte di persone esterne; e) la dotazione complessiva di personale, le relative attribuzioni, i compiti e le responsabilità di ciascuna professionalità nonché l'orario di lavoro ed i turni di attività; f) la composizione e le modalità di corresponsione della retta; g) i criteri e le modalità di ammissione e di dimissione delle persone; h) le norme relative alla vita comunitaria; i) le modalità di funzionamento dell'organismo di rappresentanza delle persone accolte, delle loro famiglie o dei loro tutori; j) le modalità di tenuta e conservazione della documentazione;
2	garantire progetti individualizzati adeguati ai percorsi assistenziali personalizzati delle persone accolte, definiti in base all'art. 7, commi 2, 3, 4 e 5 della l.r. 41/05
3	garantire la partecipazione delle persone accolte, delle loro famiglie o dei loro tutori al progetto generale del servizio e al progetto individualizzato
4	realizzare l'integrazione nel sistema di prestazioni e servizi sociali e socio sanitari del territorio
5	organizzare le fasi della giornata in modo coerente rispetto alle abitudini del contesto sociale di riferimento e tale da facilitare le visite dei familiari
6	prevedere un organismo di rappresentanza delle persone accolte, delle loro famiglie o dei loro tutori
7	assicurare la possibilità di realizzare diete alimentari personalizzate
8	assicurare l'esposizione del menu
9	<p>assicurare la presenza della seguente documentazione nel rispetto della normativa sulla privacy:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) progetto individualizzato e cartella personale, per ciascuna persona accolta; b) registro delle presenze giornaliere delle persone accolte; c) registro delle presenze del personale, con l'indicazione dei turni e delle relative mansioni; d) quaderno giornaliero delle consegne e delle informazioni tra operatori; e) tabella dietetica; f) registro delle terapie individuali; g) diario delle attività quotidiane strutturate; h) registro degli ausili in dotazione; i) autorizzazione al funzionamento; j) registro clinico del medico di medicina generale; k) cartella infermieristica.
10	provvedere al rilascio di attestazione relativa ai costi per spese mediche e di assistenza specifica a carico delle persone accolte, ai fini della fruibilità delle agevolazioni previste dalla normativa fiscale vigente in materia.

Requisiti minimi professionali

Numero di ospiti ai quali viene rapportato il personale: 40.

Monte orario annuale per ciascuna funzione esercitata

Intensità assistenziale	complessità organizzativa	assistenza infermieristica	assistenza riabilitativa	assistenza di base e alla persona	animazione socio/educativa	assistenza specialistica
bassa	bassa	3.268	817	24.510	3.268	-
media	media	6.536	1.634	32.680	1.634	-
alta	alta	8.170	3.268	32.680	1.634	624
alta	alta	8.170	2.434	34.314	1.634	624
alta	alta	8.170	1.634	34.314	1.634	624
alta	alta	8.170	3268	32.680	-	1560

Note

I posti letto da destinare ai moduli non possono superare il 40% del totale dei posti letto autorizzati e non è possibile attivare più di due moduli in ogni struttura, oltre al modulo per la non autosufficienza stabilizzata, fatta eccezione per il modulo residenzialità assistenziale intermedia.

La combinazione bassa intensità assistenziale/bassa complessità organizzativa corrisponde a strutture organizzate con modulo BIA (Bassa Intensità Assistenziale) che deve essere minimo di 8 posti letto.

La combinazione media intensità assistenziale/media complessità organizzativa corrisponde a strutture organizzate con modulo per la non autosufficienza stabilizzata, mentre le combinazioni alta intensità assistenziale/alta complessità organizzativa corrispondono a strutture organizzate rispettivamente con i seguenti moduli specialistici:

- disabilità di prevalente natura motoria;
- disabilità cognitivo comportamentale;
- stati vegetativi permanenti stabilizzati - terminali;
- residenzialità assistenziale intermedia.

Il numero minimo di posti letto per il modulo di residenzialità assistenziale intermedia è di 8, eventualmente riducibile a 4 per comprovate esigenze di zone con densità abitativa ridotta e/o condizioni orogeografiche svantaggiate. In tale modulo l'assistenza infermieristica deve essere garantita dalla struttura nelle 24 ore in presenza.

I parametri di personale sono calcolati rapportando la somma media delle presenze degli ospiti, nei tre mesi precedenti, alla media delle ore lavorate da ciascuna figura professionale nello stesso periodo di tempo, indipendentemente dal numero di posti letto autorizzati.

Struttura residenziale per persone disabili gravi, con attestazione di gravità (Residenza Sanitario assistenziale per Disabili)

Riferimento normativo

Art. 21, comma 1, lett. a), della l.r. 41/05

Tipo di struttura

Struttura residenziale per persone disabili prevalentemente gravi, con attestazione di gravità, che eroga prestazioni socio-assistenziali e ad integrazione sociosanitaria (Residenza Sanitario assistenziale per Disabili)

Utenti accolti

Persone con disabilità stabilizzata, compresi gli adolescenti, con riconoscimento di handicap, prevalentemente in situazione di gravità, non assistibili a domicilio, che necessitano di una risposta continuativa residenziale tesa a mantenere i livelli di autonomia raggiunti e a garantire un adeguato intervento socio sanitario di riabilitazione estensiva.

Età di ammissione

Tra i 18 e i 65 anni, con possibilità di accogliere anche adolescenti in situazione di gravità; è ammessa la permanenza oltre i 65 anni di età, ove possibile, solo nel caso in cui il Piano di Assistenza Personalizzato (PAP) ne individui tempi ed obiettivi.

Intensità assistenziale

Alta

Complessità organizzativa

Alta

Capacità ricettiva massima

80 posti letto, organizzati in nuclei fino a 40 persone. Tali nuclei possono essere articolati su più moduli, per realizzare la flessibilità organizzativa necessaria ad assicurare gradi diversi di intensità assistenziale, in coerenza con il percorso assistenziale delle persone accolte.

Requisiti minimi strutturali

Numero	Descrizione
1	utilizzare arredi ed attrezzature idonee alle caratteristiche delle persone accolte e conformi alla normativa vigente
2	essere conformi alle norme vigenti riguardanti l'illuminazione, l'acustica, la salubrità degli ambienti, con particolare riferimento alla temperatura e all'umidità, la pulizia e la manutenzione
3	progettare gli ambienti in modo flessibile, per garantire sia spazi riservati sia spazi di comune aggregazione
4	offrire alle persone ospitate l'opportunità, nel rispetto della normativa sulla prevenzione degli incendi, di personalizzare l'ambiente, anche con l'uso di oggetti propri
5	mettere a disposizione degli ospiti un telefono negli spazi comuni
6	prevedere campanelli di allarme in tutti i servizi igienici e per tutti i posti letto
7	prevedere un ambulatorio con servizio igienico dedicato e armadi differenziati per i farmaci non accessibili agli utenti
8	garantire la presenza di camere, ad uno o a due posti letto, che consentano un agevole accesso al letto e agli elementi di arredo, anche da parte di persone in carrozzina
9	prevedere per le camere la seguente metratura, proporzionale al numero di posti letto: a) mq 12 per 1 persona b) mq 18 per 2 persone
10	garantire un servizio igienico ogni 4 persone, dotato di rubinetti a leva e supporti di sostegno/ barre in corrispondenza di water e doccia, tale da consentire l'ingresso anche alle persone disabili
11	garantire, nell'ambito del numero totale dei servizi igienici previsti, un bagno assistito
12	garantire la presenza di letti regolabili in altezza, a due snodi, maniglioni, barre di sostegno, specchi grandi
13	prevedere uno spazio mensa di metratura non inferiore a mq 1,50 per ciascuna persona accolta
14	prevedere ambienti comuni di soggiorno, di socializzazione e di attività varie, nelle cui immediate vicinanze sia collocato un servizio igienico
15	prevedere la dispensa
16	prevedere, in caso di servizio mensa interno, la cucina, e, nel caso di accoglienza di persone in numero superiore a 40, un ulteriore punto di cottura
17	prevedere, in caso di servizio mensa appaltato all'esterno, uno spazio per riscaldamento e porzionatura degli alimenti
18	prevedere, nel caso di servizio non appaltato all'esterno, un locale adibito a lavanderia e stireria
19	prevedere uno spazio attrezzato per il lavaggio degli indumenti personali
20	prevedere locali adibiti a depositi e per la tenuta dei materiali sanitari
21	prevedere il deposito per la biancheria sporca e quello per la biancheria pulita
22	prevedere gli spogliatoi del personale con servizi igienici dedicati
23	prevedere un locale per l'attività amministrativa
24	prevedere spazi per servizi di cura alla persona
25	prevedere un locale adibito a palestra, dotato di attrezzature e di ausili
26	possedere attrezzature e presidi per realizzare le varie tipologie di esercizio terapeutico e di rieducazione funzionale negli ambienti dedicati, per attività individuale e/o di gruppo, occupazionali di ricreazione e socializzazione
27	possedere presidi necessari e risorse tecnologiche atti allo svolgimento di prestazioni mediche, infermieristiche, riabilitative correlate alla fase estensiva di mantenimento delle capacità della persona
28	essere dotate di un ascensore, di dimensioni tali da permettere l'ingresso alle carrozzine, nel caso di struttura distribuita su più piani

Requisiti minimi organizzativi

Numero	Descrizione
1	adottare il regolamento interno, contenente: <ul style="list-style-type: none"> a) il progetto della struttura; b) la tipologia di persone a favore delle quali è svolta l'attività; c) le prestazioni erogate; d) l'orario di apertura della struttura, modalità e tempi di accesso ad essa da parte di persone esterne; e) la dotazione complessiva di personale, le relative attribuzioni, i compiti e le responsabilità di ciascuna professionalità nonché l'orario di lavoro ed i turni di attività; f) la composizione e le modalità di corresponsione della retta; g) i criteri e le modalità di ammissione e di dimissione delle persone; h) le norme relative alla vita comunitaria; i) le modalità di funzionamento dell'organismo di rappresentanza delle persone accolte, delle loro famiglie o dei loro tutori; j) le modalità di tenuta e conservazione della documentazione;
2	garantire progetti individualizzati adeguati ai percorsi assistenziali personalizzati delle persone accolte, definiti in base all'art. 7, commi 2, 3, 4 e 5 della l.r. 41/05
3	garantire la partecipazione delle persone accolte, delle loro famiglie o dei loro tutori al progetto generale del servizio e al progetto individualizzato
4	realizzare l'integrazione nel sistema di prestazioni e servizi sociali e socio sanitari del territorio
5	organizzare le fasi della giornata in modo coerente rispetto ai progetti individuali di riabilitazione estensiva tenuto conto anche delle abitudini del contesto sociale di riferimento e in modo da facilitare le visite dei familiari
6	prevedere un organismo di rappresentanza delle persone accolte, delle loro famiglie o dei loro tutori
7	assicurare la possibilità di realizzare diete alimentari personalizzate
8	assicurare l'esposizione del menù
9	assicurare la presenza della seguente documentazione nel rispetto della normativa sulla privacy: <ul style="list-style-type: none"> a) progetto individualizzato e cartella personale, per ciascuna persona accolta; b) registro delle presenze giornaliere delle persone accolte; c) registro delle presenze del personale, con l'indicazione dei turni e delle relative mansioni; d) quaderno giornaliero delle consegne e delle informazioni tra operatori; e) tabella dietetica; f) registro delle terapie individuali; g) diario delle attività quotidiane strutturate; h) registro degli ausili in dotazione; i) autorizzazione al funzionamento; j) registro clinico del medico di medicina generale; k) cartella infermieristica.
10	provvedere al rilascio di attestazione relativa ai costi per spese mediche e di assistenza specifica a carico delle persone accolte, ai fini della fruibilità delle agevolazioni previste dalla normativa fiscale vigente in materia

Requisiti minimi professionali

Numero di ospiti ai quali viene rapportato il personale: 40

Monte orario annuale per ciascuna funzione esercitata

Intensità assistenziale	complessità organizzativa	assistenza infermieristica	assistenza riabilitativa	assistenza di base e alla persona	assistenza specialistica
alta	alta	8.760	9.804	24.510	736

Note

L'assistenza riabilitativa comprende anche l'intervento educativo e l'animazione socio-educativa. Nel caso di struttura con un numero di utenti inferiore a 40, il monte orario annuale dell'assistenza infermieristica rimane fissato in 8.760 ore.

Struttura residenziale a carattere comunitario per persone a rischio psico-sociale e/o in condizioni di disagio relazionale

Riferimento normativo

Art. 21, comma 1, lett. c), della l.r. 41/05

Tipo di struttura

Struttura residenziale a carattere comunitario per l'accoglienza di persone a rischio psico-sociale e/o in condizioni di disagio relazionale, con limitata autonomia personale, che necessitano di una collocazione abitativa protetta.

Utenti accolti

Persone caratterizzate da disturbi di tipo relazionale e comportamentale, anche con problematiche psicopatologiche e ancora interessate, in via non prevalente, da trattamento a carattere terapeutico riabilitativo, che non possono essere adeguatamente assistite presso il loro domicilio e che necessitano di accoglienza temporanea o permanente, al fine di favorire il loro graduale reinserimento sociale e l'acquisizione di progressivi livelli di autonomia.

Età di ammissione

Oltre 18 anni

Intensità assistenziale

Bassa

Complessità organizzativa

Bassa/media

Capacità ricettiva massima

20 posti letto, compresi i posti di pronta accoglienza per le emergenze, organizzati in nuclei fino ad 8 persone.

Nel caso di servizio organizzato con posti di pronta accoglienza, occorre prevedere minimo due nuclei da 8 posti ciascuno.

Requisiti minimi strutturali

Numero	Descrizione
1	utilizzare arredi ed attrezzature idonee alle caratteristiche delle persone accolte e conformi alla normativa vigente
2	essere conformi alle norme vigenti riguardanti l'illuminazione, l'acustica, la salubrità degli ambienti, con particolare riferimento alla temperatura e all'umidità, la pulizia e la manutenzione
3	progettare gli ambienti in modo flessibile, per garantire sia spazi riservati sia spazi di comune aggregazione
4	offrire alle persone ospitate l'opportunità, nel rispetto della normativa sulla prevenzione degli incendi, di personalizzare l'ambiente anche con l'uso, di oggetti propri
5	mettere a disposizione degli ospiti un telefono negli spazi comuni
6	garantire la presenza di camere, ad uno o a due posti letto, che consentano un agevole accesso al letto e agli elementi di arredo
7	prevedere per le camere, bagno escluso, la seguente metratura, proporzionale al numero di posti letto: a) mq 12 per 1 persona b) mq 18 per 2 persone
8	garantire un servizio igienico ogni 4 persone

Numero	Descrizione
9	garantire, nell'ambito del numero totale dei servizi igienici previsti, un bagno che consenta l'ingresso anche alle persone disabili e sia dotato di rubinetti a leva e supporti di sostegno/barre in corrispondenza di water e doccia
10	prevedere uno spazio mensa di metratura non inferiore a mq 1,50 per ciascuna persona accolta
11	prevedere ambienti comuni di soggiorno, di socializzazione e di attività varie, nelle cui immediate vicinanze sia collocato un servizio igienico
12	prevedere la dispensa
13	prevedere la cucina, in caso di servizio mensa interno
14	prevedere, in caso di servizio mensa appaltato all'esterno, uno spazio per riscaldamento e porzionatura degli alimenti
15	prevedere, nel caso di servizio non appaltato all'esterno, un locale adibito a lavanderia e stireria
16	prevedere uno spazio attrezzato per il lavaggio degli indumenti personali
17	prevedere locali adibiti a depositi e per la tenuta dei materiali sanitari
18	prevedere il deposito per la biancheria sporca e quello per la biancheria pulita
19	prevedere gli spogliatoi del personale con servizi igienici dedicati
20	prevedere un locale per l'attività amministrativa

Requisiti minimi organizzativi

Numero	Descrizione
1	<p>adottare il regolamento interno, contenente:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) il progetto della struttura; b) la tipologia di persone a favore delle quali è svolta l'attività; c) le prestazioni erogate; d) l'orario di apertura della struttura, modalità e tempi di accesso ad essa da parte di persone esterne; e) la dotazione complessiva di personale, le relative attribuzioni, i compiti e le responsabilità di ciascuna professionalità nonché l'orario di lavoro ed i turni di attività; f) la composizione e le modalità di corresponsione della retta; g) i criteri e le modalità di ammissione e di dimissione delle persone; h) le norme relative alla vita comunitaria; i) le modalità di funzionamento dell'organismo di rappresentanza delle persone accolte, delle loro famiglie o dei loro tutori; j) le modalità di tenuta e conservazione della documentazione.
2	garantire progetti individualizzati adeguati ai percorsi assistenziali personalizzati delle persone accolte, definiti in base all'art. 7, commi 2, 3, 4 e 5 della l.r. 41/05 e in continuità con i percorsi di trattamento precedentemente intrapresi, compresi quelli assicurati dalle unità funzionali di salute mentale adulti
3	garantire la partecipazione delle persone accolte, delle loro famiglie o dei loro tutori al progetto generale del servizio e al progetto individualizzato
4	realizzare l'integrazione nel sistema di prestazioni e servizi sociali e socio sanitari del territorio
5	organizzare le fasi della giornata in modo coerente rispetto alle abitudini del contesto sociale di riferimento e tale da facilitare le visite dei familiari
6	prevedere un organismo di rappresentanza delle persone accolte, delle loro famiglie o dei loro tutori
7	assicurare la possibilità di realizzare diete alimentari personalizzate
8	assicurare l'esposizione del menu

Numero	Descrizione
9	assicurare la presenza della seguente documentazione nel rispetto della normativa sulla privacy: a) progetto individualizzato e cartella personale, per ciascuna persona accolta; b) registro delle presenze giornaliere delle persone accolte; c) registro delle presenze del personale, con l'indicazione dei turni e delle relative mansioni; d) quaderno giornaliero delle consegne e delle informazioni tra operatori; e) tabella dietetica; f) registro delle terapie individuali; g) diario delle attività quotidiane strutturate; h) autorizzazione al funzionamento.

Requisiti minimi professionali

Numero di ospiti ai quali viene rapportato il personale: 8

Monte orario annuale per ciascuna funzione esercitata

Intensità assistenziale	complessità organizzativa	assistenza riabilitativa	assistenza di base e alla persona	sostegno educativo
bassa	bassa	-	1.634	817
bassa	media	817	2.451	817

Note

Sulla base delle necessità individuate nel progetto individualizzato dell'assistito, può essere attivata l'assistenza infermieristica.

Struttura residenziale a carattere comunitario per persone adulte disabili, prevalentemente non in situazione di gravità (Comunità alloggio protetta)

Riferimento normativo

Art. 21, comma 1, lett. c), della l.r. 41/05

Tipo di struttura

Struttura residenziale a carattere comunitario, ad alta integrazione socio-sanitaria, per l'accoglienza di persone adulte disabili, che necessitano di aiuto prevalentemente non in situazione di gravità, denominata Comunità alloggio protetta.

Utenti accolti

- persone disabili prevalentemente non in situazione di gravità, con disabilità stabilizzata e riconoscimento di situazione di handicap, che, al termine del percorso assistenziale riabilitativo non sono in grado di rientrare al proprio domicilio e che necessitano di assistenza temporanea o continuativa volta a supportare le parziali capacità di autonomia e di autogestione, relazionali, sociali e di inserimento lavorativo.
- persone con disabilità grave, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive del sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno familiare (Dopo di noi).

Età di ammissione

Tra i 18 ed i 65 anni; è ammessa la permanenza oltre i 65 anni di età, ove possibile, solo nel caso in cui il Piano di Assistenza Personalizzato (PAP) ne individui tempi ed obiettivi.

Intensità assistenziale

Bassa

Complessità organizzativa

Media

Capacità ricettiva massima

- 20 posti letto, organizzati in nuclei fino ad 8 persone
- 10 posti letto, organizzati in due nuclei da 5 persone

Requisiti minimi strutturali

Numero	Descrizione
1	utilizzare arredi ed attrezzature idonee alle caratteristiche delle persone accolte e conformi alla normativa vigente
2	essere conformi alle norme vigenti riguardanti l'illuminazione, l'acustica, la salubrità degli ambienti, con particolare riferimento alla temperatura e all'umidità, la pulizia e la manutenzione
3	progettare gli ambienti in modo flessibile, per garantire sia spazi riservati sia spazi di comune aggregazione
4	offrire alle persone ospitate l'opportunità, nel rispetto della normativa sulla prevenzione degli incendi, di personalizzare l'ambiente anche con l'uso, di oggetti propri, al fine di ridurre i possibili disagi dovuti al distacco dall'ambiente di riferimento e di favorire l'autonomia della persona
5	mettere a disposizione degli ospiti un telefono negli spazi comuni
6	prevedere campanelli di allarme in tutti i servizi igienici e per tutti i posti letto
7	garantire la presenza di camere, ad uno o a due posti letto, che consentano un agevole accesso al letto e agli elementi di arredo, anche da parte di persone in carrozzina
8	prevedere per le camere la seguente metratura, proporzionale al numero di posti letto: a) mq 12 per 1 persona b) mq 18 per 2 persone
9	garantire un servizio igienico ogni 4 persone, dotato di rubinetti a leva e supporti di sostegno/ barre in corrispondenza di water e doccia, tale da consentire l'ingresso anche alle persone disabili
10	garantire la presenza di un bagno assistito ogni 20 posti o, nel caso di struttura distribuita su più piani, un bagno assistito per piano
11	garantire la presenza di letti regolabili in altezza, preferibilmente a due snodi, maniglioni, barre di sostegno, specchi grandi
12	prevedere uno spazio mensa di metratura non inferiore a mq 1,50 per ciascuna persona accolta
13	prevedere ambienti comuni di soggiorno, di socializzazione e di attività varie, nelle cui immediate vicinanze sia collocato un servizio igienico
14	prevedere la dispensa
15	prevedere, in caso di servizio mensa interno la cucina
16	prevedere, in caso di servizio mensa appaltato all'esterno, uno spazio per riscaldamento e porzionatura degli alimenti
17	prevedere, nel caso di servizio non appaltato all'esterno, un locale adibito a lavanderia e stireria
18	prevedere uno spazio attrezzato per il lavaggio degli indumenti personali
19	prevedere locali adibiti a depositi e per la tenuta dei materiali sanitari
20	prevedere il deposito per la biancheria sporca e quello per la biancheria pulita
21	prevedere gli spogliatoi del personale con servizi igienici dedicati
22	prevedere un locale per l'attività amministrativa
23	prevedere spazi per servizi di cura alla persona
24	possedere attrezzature e dispositivi per la valutazione delle varie menomazioni e disabilità
25	prevedere locali con presidi necessari e risorse tecnologiche atti allo svolgimento di prestazioni mediche, infermieristiche, riabilitative correlate alla fase estensiva di mantenimento delle capacità della persona
26	essere dotate di ascensore di dimensioni tali da permettere l'ingresso delle carrozzine

Requisiti minimi organizzativi

Numero	Descrizione
1	<p>adottare il regolamento interno, contenente:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) il progetto della struttura; b) la tipologia di persone a favore delle quali è svolta l'attività; c) le prestazioni erogate; d) l'orario di apertura della struttura, modalità e tempi di accesso ad essa da parte di persone esterne; e) la dotazione complessiva di personale, le relative attribuzioni, i compiti e le responsabilità di ciascuna professionalità nonché l'orario di lavoro ed i turni di attività; f) la composizione e le modalità di corresponsione della retta; g) i criteri e le modalità di ammissione e di dimissione delle persone; h) le norme relative alla vita comunitaria; i) le modalità di funzionamento dell'organismo di rappresentanza delle persone accolte, delle loro famiglie o dei loro tutori; j) le modalità di tenuta e conservazione della documentazione;
2	garantire progetti individualizzati adeguati ai percorsi assistenziali personalizzati delle persone accolte, definiti in base all'art. 7, commi 2, 3, 4 e 5 della l.r. 41/05;
3	garantire la partecipazione delle persone accolte, delle loro famiglie o dei loro tutori al progetto generale del servizio e al progetto individualizzato
4	realizzare l'integrazione nel sistema di prestazioni e servizi sociali e socio sanitari del territorio
5	organizzare le fasi della giornata in modo coerente rispetto alle abitudini del contesto sociale di riferimento e tale da facilitare le visite dei familiari
6	prevedere un organismo di rappresentanza delle persone accolte, delle loro famiglie o dei loro tutori
7	assicurare la possibilità di realizzare diete alimentari personalizzate
8	assicurare l'esposizione del menu
9	<p>assicurare la presenza della seguente documentazione nel rispetto della normativa sulla privacy:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) progetto individualizzato e cartella personale, per ciascuna persona accolta; b) registro delle presenze giornaliere delle persone accolte; c) registro delle presenze del personale, con l'indicazione dei turni e delle relative mansioni; d) quaderno giornaliero delle consegne e delle informazioni tra operatori; e) tabella dietetica; f) registro delle terapie individuali; g) diario delle attività quotidiane strutturate; h) registro degli ausili in dotazione alla struttura; i) autorizzazione al funzionamento; j) registro clinico del medico di medicina generale; k) cartella infermieristica.
10	provvedere al rilascio di attestazione relativa ai costi per spese mediche e di assistenza specifica a carico delle persone accolte, ai fini della fruibilità delle agevolazioni previste dalla normativa fiscale vigente in materia.

Requisiti minimi professionali

Numero di ospiti ai quali viene rapportato il personale: 10.

Monte orario annuale per ciascuna funzione esercitata

Intensità assistenziale	complessità organizzativa	assistenza infermieristica	assistenza riabilitativa	assistenza di base e alla persona	assistenza specialistica
bassa	media	912	1.560	7.489	130

Note

L'assistenza riabilitativa comprende anche l'intervento educativo e l'animazione socio-educativa.

Struttura residenziale multiutenza

Riferimento normativo

Art. 21, comma 1, lett. c) bis, della l.r. 41/05

Tipo di struttura

Struttura multiutenza a carattere residenziale, con funzione tutelare, che offre attività di cura, recupero e accompagnamento sociale per adulti e minori di età, privi temporaneamente o permanentemente del necessario supporto familiare ed è caratterizzata dalla presenza di due o più adulti che convivono in modo stabile.

Utenti accolti

- persone adulte in situazione di difficoltà e marginalità sociale o che necessitano di tutela, anche con disabilità e/o problematiche e bisogni differenziati che sono prive di un valido supporto da parte del contesto familiare di riferimento, inserite anche in pronta accoglienza;
- persone minori di età con il proprio genitore;
- persone minori di età per le quali la permanenza nella famiglia di origine sia temporaneamente impossibile e per le quali l'accoglienza è attivata sulla base di provvedimento e/o intervento disposto dall'autorità giudiziaria, o dai servizi sociali del comune competente o da altro soggetto pubblico titolare della presa in carico; si tratta di minori per i quali i servizi invianti valutano appropriato un progetto personalizzato di assistenza incentrato sulle dinamiche relazionali, affettive ed educative, che si sviluppano in un contesto di accoglienza improntato al modello familiare e sul sostegno e l'accompagnamento offerto dagli adulti di riferimento adeguatamente preparati al percorso di affidamento familiare.

L'accoglienza contemporanea di minori ed adulti presuppone che questi ultimi non devono risultare in fase di dipendenza attiva o comunque non essere portatori di problematiche o patologie particolari, valutate dai servizi competenti incompatibili con la presenza di minori.

La dimensione particolare dell'accoglienza, estesa verso fasce di persone fragili con bisogni diversificati, deve sempre garantire il perseguimento primario del benessere psico-fisico delle persone con caratteristiche di maggiore fragilità, quali minori, anziani, disabili.

Intensità assistenziale

Media

Complessità organizzativa

Bassa

Capacità recettiva massima

8 utenti, compresa la pronta accoglienza.

Requisiti minimi strutturali

Numero	Descrizione
1	prevedere i requisiti abitativi prescritti dalle normative vigenti statali e regionali in vigore per le civili abitazioni, in particolare possedere certificato di agibilità e certificazione di conformità degli impianti ovvero dichiarazione di corrispondenza
2	prevedere l'assenza di barriere architettoniche sia all'interno dell'appartamento sia nei percorsi esterni, in modo da garantire la piena fruibilità da parte degli eventuali ospiti disabili
3	prevedere spazi destinati agli incontri e ai colloqui da realizzarsi in contesti protetti
4	prevedere camere da letto, singole o doppie, fino ad un massimo di 3 posti letto, garantendo, in caso di minori, raggruppamenti omogenei secondo il profilo dell'età e dei legami familiari (madre/bambino) e comunque secondo modalità tali da evitare situazioni eterogenee
5	garantire un servizio igienico ogni 4 persone, di cui 1 attrezzato in maniera tale da consentire la fruizione anche a persone non autosufficienti
6	prevedere la cucina e la dispensa
7	prevedere la possibilità di lavare e stirare gli indumenti
8	prevedere uno spazio adibito a deposito
9	prevedere uno spazio per l'attività amministrativa

Requisiti minimi organizzativi

Numero	Descrizione
1	adottare il regolamento interno, contenente: a) la tipologia di persone a favore delle quali è svolta l'attività; b) le prestazioni erogate; c) la composizione e le modalità di corresponsione della retta; d) i criteri e le modalità di ammissione e di dimissione delle persone; e) le norme relative alla vita comunitaria; f) le modalità di tenuta e conservazione della documentazione;
2	garantire progetti individualizzati adeguati ai bisogni e alle condizioni delle persone accolte, definiti in base all'art. 7, commi 2, 3, 4 e 5 della l.r. 41/05;
3	garantire, in caso di accoglienza di minori, che gli adulti di riferimento che assolvono alle funzioni genitoriali abbiano sostenuto il percorso di preparazione e di accompagnamento all'affidamento familiare presso un centro affidi o presso altro servizio pubblico che svolga funzioni analoghe
4	organizzare il servizio secondo modalità che tengano conto delle fasce di età cui appartengono le persone accolte, fermo restando l'obiettivo di realizzare un contesto di accoglienza di tipo familiare
5	assicurare, alle persone fragili con bisogni diversificati, quali minori, anziani, disabili, un ambiente idoneo alle loro necessità, prevedendo modalità di collegamento con loro contesto familiare e sociale
6	adottare criteri e soluzioni che facilitino i rapporti familiari in vista di un possibile reinserimento nel nucleo d'origine
7	favorire la partecipazione di ogni persona accolta e della relativa famiglia, se presente, o del tutore al progetto generale del servizio e al progetto educativo individuale in caso di minori
8	realizzare l'integrazione nel sistema di prestazioni e servizi sociali e socio sanitari del territorio, favorendo la partecipazione alle iniziative ricreative e culturali del comune in cui è ubicata la struttura
9	assicurare la possibilità di realizzare diete alimentari personalizzate

Numero	Descrizione
10	<p>assicurare la presenza della seguente documentazione nel rispetto della normativa sulla privacy:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) progetto generale del servizio b) progetto assistenziale individualizzato e, in caso di minori, progetto educativo individualizzato, e cartella personale, per ciascuna persona accolta; c) documentazione di ingresso per ogni persona accolta, corredata, in caso di minori e di persone adulte sottoposte a forme di sostegno e/o tutela, da relazione sociale redatta dai servizi sociali territoriali, da eventuale relazione psicologica, da scheda sanitaria, nonché da eventuali provvedimenti dell'autorità giudiziaria e dai relativi documenti amministrativi ed anagrafici; d) registro delle presenze giornaliere delle persone accolte, della figura responsabile, degli adulti di riferimento e delle altre persone eventualmente presenti; e) tabella dietetica; f) autorizzazione al funzionamento.

Struttura residenziale per l'accoglienza ed il trattamento di persone dipendenti da sostanze da abuso

Riferimento normativo

Art. 21, comma 1, lett. d), della l.r. 41/05

Tipo di struttura

Struttura residenziale per l'accoglienza ed il trattamento di persone dipendenti da sostanze da abuso

Utenti accolti

Persone che, a seguito del percorso terapeutico-riabilitativo intrapreso per stati di dipendenza, presentano condizioni di fragilità psicologica tali da richiedere adeguato sostegno relazionale e accoglienza abitativa.

Età di ammissione

Tra i 18 ed i 64 anni

Intensità assistenziale

Bassa

Complessità organizzativa

Bassa

Capacità ricettiva massima

12 posti letto

Requisiti minimi strutturali

Numero	Descrizione
1	assicurare caratteristiche strutturali e di organizzazione degli spazi riconducibili alla comune abitazione
2	utilizzare arredi ed attrezzature idonee alle caratteristiche delle persone accolte e conformi alla normativa vigente
3	progettare gli ambienti in modo flessibile, per garantire sia spazi riservati sia spazi di comune aggregazione
4	offrire alle persone ospitate l'opportunità, nel rispetto della normativa sulla prevenzione degli incendi, di personalizzare l'ambiente anche con l'uso di oggetti propri
5	mettere a disposizione degli ospiti un telefono negli spazi comuni
6	garantire la presenza di camere da letto fino ad un massimo di 2 posti letto
7	prevedere per le camere, bagno escluso, la seguente metratura, proporzionale al numero di posti letto: a) mq 12 per 1 persona b) mq 18 per 2 persone
8	garantire un servizio igienico ogni 4 persone
9	prevedere la cucina e la dispensa
10	prevedere la zona pranzo
11	prevedere la possibilità di lavare e stirare gli indumenti
12	prevedere uno spazio adibito a deposito

Requisiti minimi organizzativi

Numero	Descrizione
1	adottare il regolamento interno, contenente: <ul style="list-style-type: none"> a) il progetto della struttura; b) la tipologia di persone a favore delle quali è svolta l'attività; c) le prestazioni erogate; d) l'orario di apertura della struttura, modalità e tempi di accesso ad essa da parte di persone esterne; e) la dotazione complessiva di personale, le relative attribuzioni, i compiti e le responsabilità di ciascuna professionalità nonché l'orario di lavoro ed i turni di attività; f) la composizione e le modalità di corresponsione della retta; g) i criteri e le modalità di ammissione e di dimissione delle persone; h) le norme relative alla vita comunitaria; i) le modalità di funzionamento dell'organismo di rappresentanza delle persone accolte, delle loro famiglie o dei loro tutori; j) le modalità di tenuta e conservazione della documentazione;
2	garantire progetti individualizzati adeguati ai bisogni e alle condizioni delle persone accolte, definiti in base all'art. 7, commi 2, 3, 4 e 5 della l.r. 41/05 e in continuità con i percorsi di trattamento precedentemente intrapresi
3	garantire la partecipazione delle persone accolte e delle loro famiglie al progetto generale del servizio e al progetto individualizzato
4	realizzare l'integrazione nel sistema di prestazioni e servizi sociali e socio sanitari del territorio
5	assicurare la presenza della seguente documentazione nel rispetto della normativa sulla privacy: <ul style="list-style-type: none"> a) progetto individualizzato e cartella personale, per ciascuna persona accolta; b) registro delle presenze giornaliere delle persone accolte; c) registro delle presenze del personale, con l'indicazione delle relative mansioni; d) quaderno giornaliero delle consegne e delle informazioni tra operatori; e) tabella dietetica; f) registro delle terapie individuali; g) diario delle attività quotidiane strutturate; h) autorizzazione al funzionamento.

Requisiti minimi professionali

Numero di ospiti ai quali viene rapportato il personale: 12

Monte orario annuale per ciascuna funzione esercitata

Intensità assistenziale	complessità organizzativa	intervento educativo
bassa	bassa	2.451

Centro di pronta accoglienza per minori

Riferimento normativo

Art. 21, comma 1, lett. e), della l.r. 41/05

Tipo di struttura

Centro di pronta accoglienza per minori, con funzione prevalentemente assistenziale e tutelare

Utenti accolti

Persone minori di età, in situazione di abbandono o in condizione di urgente bisogno di pronto accoglimento e protezione da rischi per l'integrità psico-fisica, accolti sulla base di provvedimento e/o intervento disposto dall'autorità giudiziaria, dalle forze dell'ordine o dai servizi sociali del comune competente.

Intensità assistenziale

Media

Complessità organizzativa

Media ed alta

Capacità ricettiva massima

10 posti letto

Requisiti minimi strutturali

Numero	Descrizione
1	assicurare caratteristiche strutturali e di organizzazione degli spazi riconducibili alla comune abitazione, al fine di realizzare un rapporto ottimale tra l'ospitalità di tipo familiare e le funzioni educative del servizio
2	prevedere spazi destinati agli incontri e ai colloqui da realizzarsi in contesti protetti
3	garantire la presenza di camere da letto, singole o doppie, fino ad un massimo di 2 posti letto
4	prevedere per le camere la seguente metratura, proporzionale al numero di posti letto: a) mq 12 per 1 persona b) mq 18 per 2 persone
5	garantire un servizio igienico ogni 4 minori
6	prevedere la cucina e la dispensa
7	prevedere la possibilità di lavare e stirare gli indumenti
8	prevedere un spazio adibito a deposito
9	prevedere lo spogliatoio del personale con servizio igienico dedicato
10	prevedere uno spazio per l'attività amministrativa

Requisiti minimi organizzativi

Numero	Descrizione
1	adottare il regolamento interno, contenente: a) la tipologia di persone a favore delle quali è svolta l'attività; b) le prestazioni erogate; c) la dotazione complessiva di personale, le relative attribuzioni, i compiti e le responsabilità di ciascuna professionalità nonché l'orario di lavoro ed i turni di attività; d) la composizione e le modalità di corresponsione della retta; e) i criteri e le modalità di ammissione e di dimissione delle persone; f) le norme relative alla vita comunitaria; g) le modalità di tenuta e conservazione della documentazione;
2	garantire progetti educativi individualizzati adeguati ai bisogni e alle condizioni dei minori accolti, definiti in base all'art. 7, commi 2, 3, 4 e 5 della l.r.41/05, con particolare riferimento agli obiettivi di superamento dell'emergenza e di ricerca di una successiva collocazione stabile
3	organizzare il servizio secondo modalità che tengano conto delle fasce di età cui appartengono i minori accolti
4	assicurare al minore un ambiente idoneo al suo mantenimento e alla sua educazione, prevedendo modalità di collegamento con il proprio contesto familiare e sociale
5	adottare criteri e soluzioni che facilitino i rapporti familiari in vista di una possibile riunificazione familiare
6	garantire la partecipazione del minore accolto e della relativa famiglia o del tutore al progetto generale del servizio e al progetto educativo individuale
7	realizzare l'integrazione nel sistema di prestazioni e servizi sociali e socio sanitari del territorio, favorendo la partecipazione alle iniziative ricreative e culturali del Comune di residenza o di quello in cui è ubicato il servizio residenziale
8	assicurare la possibilità di realizzare diete alimentari personalizzate
9	assicurare la presenza della seguente documentazione nel rispetto della normativa sulla privacy: a) progetto educativo generale del servizio b) progetto educativo individualizzato e cartella personale, per ciascun minore accolto; c) documentazione di ingresso per ciascun minore con relazione sociale da parte dei servizi sociali territoriali, eventuale relazione psicologica, scheda sanitaria, eventuali provvedimenti dell'autorità giudiziaria, documenti amministrativi ed anagrafici; d) documentazione inerente i rapporti con i servizi sociali territoriali e con l'autorità giudiziaria e) registro delle presenze giornaliero dei minori accolti; f) registro delle presenze del personale, con l'indicazione dei turni e delle relative mansioni; g) quaderno giornaliero delle consegne e delle informazioni tra operatori; h) tabella dietetica; i) autorizzazione al funzionamento.

Requisiti minimi professionali

Numero di ospiti ai quali viene rapportato il personale: 10

Monte orario annuale per ciascuna funzione esercitata

Intensità assistenziale	complessità organizzativa	assistenza di base e alla persona	intervento educativo	animazione socio-educativa
media	media	1.634	3.268	6.536
media	alta	1.634	3.268	8.170

Note

Sulla base delle necessità individuate nel progetto individualizzato dell'assistito, possono essere attivati interventi di mediazione linguistico culturale

Casa di accoglienza e gruppo appartamento

Riferimento normativo

Art. 21, comma 1, lett. f), della l.r. 41/05

Tipo di struttura

Casa di accoglienza e gruppo appartamento, con funzione assistenziale ed educativa

Utenti accolti

Donne in difficoltà, gestanti e/o madri con figli minori, che necessitano di tutela e di appoggio nel periodo della gravidanza e/o durante i primi anni di vita del figlio e padri in difficoltà con i propri figli. I minori sono accolti sulla base di provvedimento e/o intervento disposto dall'autorità giudiziaria, o dai servizi sociali del comune competente.

Intensità assistenziale

Bassa e media

Complessità organizzativa

Media

Capacità ricettiva massima

5 nuclei familiari

Requisiti minimi strutturali

Numero	Descrizione
1	assicurare caratteristiche strutturali e di organizzazione degli spazi riconducibili alla comune abitazione, al fine di realizzare un rapporto ottimale tra l'ospitalità di tipo familiare e le funzioni educative del servizio
2	prevedere spazi destinati agli incontri e ai colloqui da realizzarsi in contesti protetti
3	garantire la presenza di camere da letto, singole o doppie, fino ad un massimo di 2 posti letto
4	prevedere per le camere la seguente metratura, proporzionale al numero di posti letto: a) mq 12 per 1 persona b) mq 18 per 2 persone
5	garantire un servizio igienico ogni 4 minori
6	prevedere la cucina e la dispensa
7	prevedere la possibilità di lavare e stirare gli indumenti
8	prevedere uno spazio adibito a deposito
9	prevedere lo spogliatoio del personale con servizio igienico dedicato
10	prevedere uno spazio per l'attività amministrativa

Requisiti minimi organizzativi

Numero	Descrizione
1	adottare il regolamento interno, contenente: a) la tipologia di persone a favore delle quali è svolta l'attività; b) le prestazioni erogate; c) la dotazione complessiva di personale, le relative attribuzioni, i compiti e le responsabilità di ciascuna professionalità nonché l'orario di lavoro ed i turni di attività; d) la composizione e le modalità di corresponsione della retta; e) i criteri e le modalità di ammissione e di dimissione delle persone; f) le norme relative alla vita comunitaria; g) le modalità di tenuta e conservazione della documentazione;
2	garantire progetti educativi individualizzati adeguati ai bisogni e alle condizioni delle persone accolte, definiti in base all'art. 7, commi 2, 3, 4 e 5 della l.r.41/05
3	organizzare il servizio secondo modalità che tengano conto delle fasce di età cui appartengono i minori accolti
4	assicurare al minore un ambiente idoneo al suo mantenimento e alla sua educazione, prevedendo modalità di collegamento con il proprio contesto familiare e sociale
5	adottare criteri e soluzioni che facilitino i rapporti familiari in vista di una possibile riunificazione familiare
6	garantire la partecipazione del minore accolto e della relativa famiglia o del tutore al progetto generale del servizio e al progetto educativo individuale
7	realizzare l'integrazione nel sistema di prestazioni e servizi sociali e socio sanitari del territorio, favorendo la partecipazione alle iniziative ricreative e culturali del Comune di residenza o di quello in cui è ubicato il servizio residenziale
8	assicurare la possibilità di realizzare diete alimentari personalizzate
9	assicurare la presenza della seguente documentazione nel rispetto della normativa sulla privacy: a) progetto educativo generale del servizio b) progetto educativo individualizzato e cartella personale, per ciascuna persona accolta; c) documentazione di ingresso per ciascuna persona, con relazione sociale da parte dei servizi sociali territoriali, eventuale relazione psicologica, scheda sanitaria, eventuali provvedimenti dell'autorità giudiziaria, documenti amministrativi ed anagrafici; d) documentazione inerente i rapporti con i servizi sociali territoriali e con l'autorità giudiziaria; e) registro delle presenze giornaliere dei minori e degli adulti accolti; f) registro delle presenze del personale, con l'indicazione dei turni e delle relative mansioni; g) quaderno giornaliero delle consegne e delle informazioni tra operatori; h) tabella dietetica; i) autorizzazione al funzionamento.

Requisiti minimi professionali

Numero di ospiti ai quali viene rapportato il personale: 5 nuclei

Monte orario annuale per ciascuna funzione esercitata

Intensità assistenziale	complessità organizzativa	assistenza di base e alla persona	intervento educativo	animazione socio-educativa
bassa	media	1.634	3.268	-
media	media	1.634	3.268	2.434

Comunità familiare

Riferimento normativo

Art. 21, comma 1, lett. g), della l.r. 41/05

Tipo di struttura

Comunità familiare, con funzione socio-educativa, caratterizzata dalla presenza e dall'attività di due o più adulti che convivono in modo continuativo e stabile con bambini o ragazzi fuori dalla propria famiglia di origine

Utenti accolti

Persone minori di età per le quali la permanenza nella famiglia di origine sia temporaneamente impossibile, con i quali è instaurata una relazione di tipo familiare da parte delle figure adulte di riferimento che assumono funzioni genitoriali.

I minori sono accolti sulla base di provvedimento e/o intervento disposto dall'autorità giudiziaria, o dai servizi sociali del comune competente.

Intensità assistenziale

Media

Complessità organizzativa

Media

Capacità ricettiva massima

6 minori, compresi gli eventuali figli naturali degli adulti di riferimento

Requisiti minimi strutturali

Numero	Descrizione
1	assicurare caratteristiche strutturali e di organizzazione degli spazi riconducibili alla comune abitazione, al fine di realizzare un rapporto ottimale tra l'ospitalità di tipo familiare e le funzioni educative del servizio
2	prevedere spazi destinati agli incontri e ai colloqui da realizzarsi in contesti protetti
3	garantire la presenza di camere da letto, singole o doppie, fino ad un massimo di 2 posti letto
4	prevedere per le camere la seguente metratura, proporzionale al numero di posti letto: a) mq 12 per 1 persona b) mq 18 per 2 persone
5	garantire un servizio igienico ogni 4 minori
6	prevedere la cucina e la dispensa
7	prevedere la possibilità di lavare e stirare gli indumenti
8	prevedere un spazio adibito a deposito
9	prevedere lo spogliatoio del personale con servizio igienico dedicato
10	prevedere uno spazio per l'attività amministrativa

Requisiti minimi organizzativi

Numero	Descrizione
1	adottare il regolamento interno, contenente: a) la tipologia di persone a favore delle quali è svolta l'attività; b) le prestazioni erogate; c) la dotazione complessiva di personale, le relative attribuzioni, i compiti e le responsabilità di ciascuna professionalità nonché l'orario di lavoro ed i turni di attività; d) la composizione e le modalità di corresponsione della retta; e) i criteri e le modalità di ammissione e di dimissione delle persone; f) le norme relative alla vita comunitaria; g) le modalità di tenuta e conservazione della documentazione;
2	garantire progetti educativi individualizzati adeguati ai bisogni e alle condizioni delle persone accolte, definiti in base all'art. 7, commi 2, 3, 4 e 5 della l.r.41/05, con particolare riferimento all'obiettivo di ricerca di una successiva collocazione stabile
3	organizzare il servizio secondo modalità che tengano conto delle fasce di età cui appartengono i minori accolti
4	assicurare al minore un ambiente idoneo al suo mantenimento e alla sua educazione, prevedendo modalità di collegamento con il proprio contesto familiare e sociale
5	adottare criteri e soluzioni che facilitino i rapporti familiari in vista di una possibile riunificazione familiare
6	garantire la partecipazione del minore accolto e della relativa famiglia o del tutore al progetto generale del servizio e al progetto educativo individuale
7	realizzare l'integrazione nel sistema di prestazioni e servizi sociali e socio sanitari del territorio, favorendo la partecipazione alle iniziative ricreative e culturali del Comune di residenza o di quello in cui è ubicato il servizio residenziale
8	assicurare la possibilità di realizzare diete alimentari personalizzate
9	assicurare la presenza della seguente documentazione nel rispetto della normativa sulla privacy: a) progetto educativo generale del servizio b) progetto educativo individualizzato e cartella personale, per ciascun minore accolto; c) documentazione di ingresso per ciascun minore, con relazione sociale da parte dei servizi sociali territoriali, eventuale relazione psicologica, scheda sanitaria, eventuali provvedimenti dell'autorità giudiziaria, documenti amministrativi ed anagrafici; d) documentazione inerente i rapporti con i servizi sociali territoriali e con l'autorità giudiziaria; e) registro delle presenze giornaliero dei minori accolti; f) registro delle presenze del personale, con l'indicazione dei turni e delle relative mansioni; g) quaderno giornaliero delle consegne e delle informazioni tra operatori; h) tabella dietetica; i) autorizzazione al funzionamento.

Requisiti minimi professionali

Numero di ospiti ai quali viene rapportato il personale: 6

Monte orario annuale per ciascuna funzione esercitata

Intensità assistenziale	complessità organizzativa	assistenza di base e alla persona
media	media	1.634

Comunità a dimensione familiare

Riferimento normativo

Art. 21, comma 1, lett. g), della l.r. 41/05

Tipo di struttura

Comunità a dimensione familiare, con funzione socio-educativa

Utenti accolti

Persone minori di età per le quali la permanenza nella famiglia di origine sia temporaneamente impossibile, accolti sulla base di provvedimento e/o intervento disposto dall'autorità giudiziaria, o dai servizi sociali del comune competente.

Intensità assistenziale

Media

Complessità organizzativa

Media

Capacità ricettiva massima

10 minori + 2 posti di pronta accoglienza

Requisiti minimi strutturali

Numero	Descrizione
1	assicurare caratteristiche strutturali e di organizzazione degli spazi riconducibili alla comune abitazione, al fine di realizzare un rapporto ottimale tra l'ospitalità di tipo familiare e le funzioni educative del servizio
2	prevedere spazi destinati agli incontri e ai colloqui da realizzarsi in contesti protetti
3	garantire la presenza di camere da letto, singole o doppie, fino ad un massimo di 2 posti letto
4	prevedere per le camere la seguente metratura, proporzionale al numero di posti letto: a) mq 12 per 1 persona b) mq 18 per 2 persone
5	garantire un servizio igienico ogni 4 minori
6	prevedere la cucina e la dispensa
7	prevedere la possibilità di lavare e stirare gli indumenti
8	prevedere un spazio adibito a deposito
9	prevedere lo spogliatoio del personale con servizio igienico dedicato
10	prevedere uno spazio per l'attività amministrativa

Requisiti minimi organizzativi

Numero	Descrizione
1	adottare il regolamento interno, contenente: a) la tipologia di persone a favore delle quali è svolta l'attività; b) le prestazioni erogate; c) la dotazione complessiva di personale, le relative attribuzioni, i compiti e le responsabilità di ciascuna professionalità nonché l'orario di lavoro ed i turni di attività; d) la composizione e le modalità di corresponsione della retta; e) i criteri e le modalità di ammissione e di dimissione delle persone; f) le norme relative alla vita comunitaria; g) le modalità di tenuta e conservazione della documentazione;
2	garantire progetti educativi individualizzati adeguati ai bisogni e alle condizioni dei minori accolti, definiti in base all'art. 7, commi 2, 3, 4 e 5 della l.r. 41/05, con particolare riferimento all'obiettivo di ricerca di una successiva collocazione stabile
3	organizzare il servizio secondo modalità che tengano conto delle fasce di età cui appartengono i minori accolti
4	assicurare al minore un ambiente idoneo al suo mantenimento e alla sua educazione, prevedendo modalità di collegamento con il proprio contesto familiare e sociale
5	adottare criteri e soluzioni che facilitino i rapporti familiari in vista di una possibile riunificazione familiare
6	garantire la partecipazione del minore accolto e della relativa famiglia o del tutore al progetto generale del servizio e al progetto educativo individuale
7	realizzare l'integrazione nel sistema di prestazioni e servizi sociali e socio sanitari del territorio, favorendo la partecipazione alle iniziative ricreative e culturali del Comune di residenza o di quello in cui è ubicato il servizio residenziale
8	assicurare la possibilità di realizzare diete alimentari personalizzate
9	assicurare la presenza della seguente documentazione nel rispetto della normativa sulla privacy: a) progetto educativo generale del servizio b) progetto educativo individualizzato e cartella personale, per ciascun minore accolto; c) documentazione di ingresso per ciascun minore con relazione sociale da parte dei servizi sociali territoriali, eventuale relazione psicologica, scheda sanitaria, eventuali provvedimenti dell'autorità giudiziaria, documenti amministrativi ed anagrafici; d) documentazione inerente i rapporti con i servizi sociali territoriali e con l'autorità giudiziaria e) registro delle presenze giornaliere dei minori accolti; f) registro delle presenze del personale, con l'indicazione dei turni e delle relative mansioni; g) quaderno giornaliero delle consegne e delle informazioni tra operatori; h) tabella dietetica; i) autorizzazione al funzionamento.

Requisiti minimi professionali

Numero di ospiti ai quali viene rapportato il personale: 12

Monte orario annuale per ciascuna funzione esercitata

Intensità assistenziale	complessità organizzativa	assistenza di base e alla persona	intervento educativo	animazione socio-educativa
media	media	1.634	3.268	6.536
media	alta	4.068	3.268	8.136

Note

La combinazione media intensità assistenziale/alta complessità organizzativa corrisponde a strutture organizzate per accogliere lattanti e minori fino a 3 anni.

Gruppo appartamento per adolescenti e giovani

Riferimento normativo

Art. 21, comma 1, lett. h), della l.r. 41/05

Tipo di struttura

Gruppo appartamento per adolescenti e giovani

Utenti accolti

Adolescenti di età non inferiore a 16 anni e giovani fino ai 21 anni, che non possono rimanere o tornare nella propria famiglia, già accolti in affidamento, inseriti nella struttura sulla base di provvedimento e/o intervento disposto dall'autorità giudiziaria, o dai servizi sociali del comune competente.

Intensità assistenziale

Bassa

Complessità organizzativa

Media

Capacità ricettiva massima

4 posti letto

Requisiti minimi strutturali

Numero	Descrizione
1	assicurare caratteristiche strutturali e di organizzazione degli spazi riconducibili alla comune abitazione, al fine di realizzare un rapporto ottimale tra l'ospitalità di tipo familiare e le funzioni educative del servizio
2	garantire la presenza di camere da letto, singole o doppie, fino ad un massimo di 2 posti letto
3	prevedere per le camere la seguente metratura, proporzionale al numero di posti letto: a) mq 12 per 1 persona b) mq 18 per 2 persone
4	garantire un servizio igienico ogni 4 minori
5	prevedere la cucina e la dispensa
6	prevedere la possibilità di lavare e stirare gli indumenti
7	prevedere un spazio adibito a deposito
8	prevedere lo spogliatoio del personale con servizio igienico dedicato
9	prevedere uno spazio per l'attività amministrativa

Requisiti minimi organizzativi

Numero	Descrizione
1	adottare il regolamento interno, contenente: a) la tipologia di persone a favore delle quali è svolta l'attività; b) le prestazioni erogate; c) la dotazione complessiva di personale, le relative attribuzioni, i compiti e le responsabilità di ciascuna professionalità nonché l'orario di lavoro ed i turni di attività; d) la composizione e le modalità di corresponsione della retta; e) i criteri e le modalità di ammissione e di dimissione delle persone; f) le norme relative alla vita comunitaria; g) le modalità di funzionamento dell'organismo di rappresentanza delle persone accolte, delle loro famiglie o dei loro tutori; h) le modalità di tenuta e conservazione della documentazione;

Numero	Descrizione
2	garantire progetti educativi individualizzati adeguati ai bisogni e alle condizioni delle persone accolte, definiti in base all'art. 7, commi 2, 3, 4 e 5 della l.r. 41/05
3	organizzare il servizio secondo modalità che tengano conto delle fasce di età cui appartengono le persone accolte
4	assicurare alla persona accolta un ambiente idoneo al suo mantenimento e alla sua educazione, prevedendo modalità di collegamento con il proprio contesto familiare e sociale
5	adottare criteri e soluzioni che facilitino i rapporti familiari in vista di una possibile riunificazione familiare
6	garantire la partecipazione della persona accolta e della relativa famiglia o del tutore al progetto generale del servizio e al progetto educativo individuale
7	realizzare l'integrazione nel sistema di prestazioni e servizi sociali e socio sanitari del territorio, favorendo la partecipazione alle iniziative ricreative e culturali del Comune di residenza o di quello in cui è ubicato il servizio residenziale
8	prevedere un organismo di rappresentanza dei minori accolti e loro familiari o loro tutori
9	assicurare la possibilità di realizzare diete alimentari personalizzate
10	assicurare la presenza della seguente documentazione nel rispetto della normativa sulla privacy: a) progetto educativo generale del servizio b) progetto educativo individualizzato e cartella personale, per ciascuna persona accolta; c) documentazione di ingresso per ciascuna persona accolta, con relazione sociale da parte dei servizi sociali territoriali, eventuale relazione psicologica, scheda sanitaria, eventuali provvedimenti dell'autorità giudiziaria, documenti amministrativi ed anagrafici e, nel caso di minore straniero non accompagnato, relativa documentazione rilasciata dall'autorità competente; d) documentazione inerente i rapporti con i servizi sociali territoriali e con l'autorità giudiziaria e) registro delle presenze giornaliere delle persone accolte; f) registro delle presenze del personale, con l'indicazione dei turni e delle relative mansioni; g) quaderno giornaliero delle consegne e delle informazioni tra operatori; h) tabella dietetica; i) autorizzazione al funzionamento.

Requisiti professionali

Numero di ospiti ai quali viene rapportato il personale: 4

Monte orario annuale per ciascuna funzione esercitata

Intensità assistenziale	complessità organizzativa	assistenza di base e alla persona	intervento educativo
bassa	media	634	1.000
media	media	634	1.634

Note

La combinazione bassa intensità assistenziale/media complessità organizzativa corrisponde a strutture organizzate per accogliere giovani adulti dai 18 ai 21 anni.

La combinazione media intensità assistenziale/media complessità organizzativa corrisponde a strutture organizzate per accogliere adolescenti e giovani tra i 16 e i 21 anni.

Struttura semiresidenziale per persone anziane

Riferimento normativo

Art. 21, comma 1, lett. i), della l.r. 41/05

Tipo di struttura

Struttura semiresidenziale per persone anziane, che assicura attività assistenziali dirette a gruppi di persone per più ore al giorno e per più giorni la settimana e garantisce l'alta integrazione tra assistenza sanitaria ed assistenza sociale

Utenti accolti

Persone anziane:

- parzialmente autosufficienti in situazione di disagio sociale e/o a rischio di isolamento e di perdita dell'autonomia
- non autosufficienti
- con disabilità cognitivo comportamentale

Età di ammissione

65 anni ed oltre; nel caso di disabilità cognitivo comportamentale anche di età inferiore ai 65 anni, in base a quanto indicato dal Piano di Assistenza Personalizzato (PAP)

Intensità assistenziale

Bassa/media/alta

Complessità organizzativa

Bassa/media/alta

Capacità ricettiva massima

- 40 ospiti, se si tratta di struttura autonoma, 30 ospiti nel caso in cui la struttura possa ospitare il 50% di persone non autosufficienti
- 30 ospiti, se si tratta di struttura inserita in residenza per persone non autosufficienti o a prevalente accoglienza alberghiera per persone autosufficienti o parzialmente autosufficienti

Requisiti minimi strutturali per struttura autonoma

Numero	Descrizione
1	utilizzare arredi ed attrezzature idonee alle caratteristiche delle persone accolte e conformi alla normativa vigente
2	mettere a disposizione degli ospiti un telefono negli spazi comuni
3	prevedere uno spazio dedicato alle funzioni sanitarie con armadio per la custodia dei farmaci di uso personale degli ospiti
4	garantire un servizio igienico ogni 6 persone
5	garantire, nell'ambito del numero totale dei servizi igienici previsti, un bagno che consenta l'ingresso anche alle persone disabili e sia dotato di rubinetti a leva e supporti di sostegno/barre in corrispondenza di water e doccia
6	prevedere uno spazio mensa con metratura non inferiore a mq 1,50 per ciascuna persona accolta
7	prevedere ambienti comuni di soggiorno, di socializzazione e di attività varie, nella cui immediate vicinanze sia collocato un servizio igienico
8	prevedere la cucina, in caso di servizio mensa interno, o uno spazio per il riscaldamento e la porzionatura degli alimenti, in caso di servizio mensa esterno
9	prevedere uno spazio attrezzato per il lavaggio degli indumenti personali
10	prevedere uno spazio adibito a deposito

Numero	Descrizione
11	prevedere gli spogliatoi del personale con servizi igienici dedicati
12	prevedere uno spazio per l'attività amministrativa
13	prevedere spazi collettivi destinati al riposo
14	prevedere uno spazio adibito ad attività occupazionali e/o motorie

Requisiti minimi strutturali per struttura inserita in altra residenza

Numero	Descrizione
1	utilizzare arredi ed attrezzature idonee alle caratteristiche delle persone accolte e conformi alla normativa vigente
2	mettere a disposizione degli ospiti un telefono negli spazi comuni
3	garantire un servizio igienico ogni 6 persone
4	garantire, nell'ambito del numero totale dei servizi igienici previsti, un bagno che consenta l'ingresso anche alle persone disabili e sia dotato di rubinetti a leva e supporti di sostegno/barre in corrispondenza di water e doccia
5	prevedere uno spazio mensa con metratura non inferiore a mq 1,50 per ciascuna persona accolta
6	prevedere ambienti comuni di soggiorno, di socializzazione e di attività varie, nella cui immediate vicinanze sia collocato un servizio igienico
7	prevedere la cucina, in caso di servizio mensa interno, o uno spazio per il riscaldamento e la porzionatura degli alimenti, in caso di servizio mensa esterno
8	prevedere uno spazio adibito a deposito
9	prevedere spazi collettivi destinati al riposo
10	prevedere uno spazio adibito ad attività occupazionali e/o motorie

Requisiti minimi organizzativi

Numero	Descrizione
1	adottare il regolamento interno, contenente: a) il progetto della struttura; b) la tipologia di persone a favore delle quali è svolta l'attività; c) le prestazioni erogate; d) l'orario di apertura della struttura e) la dotazione complessiva di personale, le relative attribuzioni, i compiti e le responsabilità di ciascuna professionalità nonché l'orario di lavoro ed i turni di attività; f) la composizione e le modalità di corresponsione della retta; g) i criteri e le modalità di ammissione e di dimissione delle persone; h) le norme relative alla vita comunitaria; i) le modalità di tenuta e conservazione della documentazione
2	garantire progetti individualizzati adeguati ai percorsi assistenziali personalizzati delle persone accolte, definiti in base all'art. 7, commi 2, 3, 4 e 5 della l.r. 41/05
3	garantire la partecipazione delle persone accolte, delle loro famiglie o dei loro tutori al progetto generale del servizio e al progetto individualizzato
4	realizzare l'integrazione nel sistema di prestazioni e servizi sociali e socio sanitari del territorio
5	organizzare le fasi della giornata in modo coerente rispetto alle abitudini del contesto sociale di riferimento
6	assicurare la possibilità di realizzare diete alimentari personalizzate
7	assicurare l'esposizione del menu

Numero	Descrizione
8	assicurare la presenza della seguente documentazione nel rispetto della normativa sulla privacy: a) progetto individualizzato e cartella personale, per ciascuna persona accolta; b) registro delle presenze giornaliero delle persone accolte; c) registro delle presenze del personale, con l'indicazione dei turni e delle relative mansioni; d) quaderno giornaliero delle consegne e delle informazioni tra operatori; e) tabella dietetica; f) registro delle terapie individuali; g) diario delle attività quotidiane strutturate; h) registro degli ausili in dotazione; i) autorizzazione al funzionamento. j) registro clinico del medico di medicina generale; k) cartella infermieristica.
9	garantire l'apertura per non meno di 11 mesi l'anno
10	organizzare le attività nell'arco di non meno di 6 giorni alla settimana, in un arco orario di apertura di non meno di 8 ore, riunendo le persone in piccoli gruppi
11	assicurare il collegamento con le famiglie o con i soggetti di tutela, coinvolgendole nel progetto del servizio e nella realizzazione delle attività
12	provvedere al rilascio di attestazione relativa ai costi per spese mediche e di assistenza specifica a carico delle persone accolte, ai fini della fruibilità delle agevolazioni previste dalla normativa fiscale vigente in materia

Requisiti professionali

Numero di ospiti ai quali viene rapportato il personale: 40

Monte orario annuale per ciascuna funzione esercitata

Intensità assistenz.	complessità organizz.	assistenza infermieris.	assistenza riabilitativa	assistenza di base e alla persona	animazione socio educativa	attività occupazionali e/o formative	assistenza specialistica
bassa	bassa	-	-	18.628	980	780	-
media	media	3.922	980	19.608	980	-	-
alta	alta	4.314	1.078	20.490	1.078	780	312

Note

La combinazione bassa intensità assistenziale/bassa complessità organizzativa corrisponde a strutture che ospitano persone parzialmente autosufficienti in situazione di disagio sociale e/o a rischio di isolamento e di perdita dell'autonomia; la combinazione media intensità assistenziale/media complessità organizzativa corrisponde a strutture che accolgono persone in condizione di non autosufficienza stabilizzata; la combinazione alta intensità assistenziale/alta complessità organizzativa corrisponde a strutture che accolgono persone con disabilità cognitivo comportamentale.

Struttura semiresidenziale per persone disabili

Riferimento normativo

Art. 21, comma 1, lett. i), della l.r. 41/05

Tipo di struttura

Struttura semiresidenziale per persone disabili

Utenti accolti

Persone con disabilità psico-fisica o plurima che necessitano di interventi integrati di carattere educativo/abilitativo, per il mantenimento e lo sviluppo delle capacità residue e dei livelli di autonomia raggiunti

Età di ammissione

Tra i 18 e i 65 anni: è ammessa la frequenza oltre i 65 anni di età, ove possibile, solo nel caso in cui il Piano di Assistenza Personalizzato (PAP) ne individui tempi ed obiettivi.

Intensità assistenziale

Media

Complessità organizzativa

Media

Capacità ricettiva massima

20 ospiti

Requisiti minimi strutturali per struttura autonoma

Numero	Descrizione
1	utilizzare arredi ed attrezzature idonee alle caratteristiche delle persone accolte e conformi alla normativa vigente
2	mettere a disposizione degli ospiti un telefono negli spazi comuni
3	prevedere uno spazio dedicato alle funzioni sanitarie con armadio per la custodia dei farmaci di uso personale degli ospiti
4	garantire un servizio igienico ogni 6 persone a norma per i disabili
5	prevedere uno spazio mensa con metratura non inferiore a mq 1,50 per ciascuna persona accolta
6	prevedere uno spazio adibito a deposito
7	prevedere ambienti comuni di soggiorno, di socializzazione e di attività varie, nella cui immediate vicinanze sia collocato un servizio igienico
8	prevedere la cucina, in caso di servizio mensa interno, o uno spazio per il riscaldamento e la porzionatura degli alimenti, in caso di servizio mensa esterno
9	prevedere gli spogliatoi del personale con servizi igienici dedicati
10	prevedere uno spazio per l'attività amministrativa
11	prevedere uno spazio adibito ad attività motorie e/o occupazionali con relative attrezzature e con presidi per il mantenimento riabilitativo, individuale e/o di gruppo

Requisiti minimi strutturali per struttura inserita in altra residenza

Numero	Descrizione
1	utilizzare arredi ed attrezzature idonee alle caratteristiche delle persone accolte e conformi alla normativa vigente
2	mettere a disposizione degli ospiti un telefono negli spazi comuni
3	garantire un servizio igienico ogni 6 persone
4	prevedere uno spazio mensa con metratura non inferiore a mq 1,50 per ciascuna persona accolta
5	prevedere uno spazio adibito a deposito
6	prevedere ambienti comuni di soggiorno, di socializzazione e di attività varie, nelle cui immediate vicinanze sia collocato un servizio igienico
7	prevedere la cucina, in caso di servizio mensa interno, o uno spazio per il riscaldamento e la porzionatura degli alimenti, in caso di servizio mensa esterno
8	prevedere uno spazio adibito ad attività motorie e/o occupazionali con relative attrezzature e con presidi per il mantenimento riabilitativo, individuale e/o di gruppo

Requisiti minimi organizzativi

Numero	Descrizione
1	adottare il regolamento interno, contenente: a) il progetto della struttura; b) la tipologia di persone a favore delle quali è svolta l'attività; c) le prestazioni erogate; d) l'orario di apertura della struttura e) la dotazione complessiva di personale, le relative attribuzioni, i compiti e le responsabilità di ciascuna professionalità nonché l'orario di lavoro ed i turni di attività; f) la composizione e le modalità di corresponsione della retta; g) i criteri e le modalità di ammissione e di dimissione delle persone; h) le norme relative alla vita comunitaria; i) le modalità di tenuta e conservazione della documentazione
2	garantire progetti individualizzati adeguati ai percorsi assistenziali personalizzati delle persone accolte, definiti in base all'art. 7, commi 2, 3, 4 e 5 della l.r. 41/05
3	garantire la partecipazione delle persone accolte, delle loro famiglie o dei loro soggetti di tutela al progetto generale del servizio e al progetto individualizzato
4	realizzare l'integrazione nel sistema di prestazioni e servizi sociali e socio sanitari del territorio
5	organizzare le fasi della giornata in modo coerente rispetto alle abitudini del contesto sociale di riferimento
6	assicurare la possibilità di realizzare diete alimentari personalizzate
7	assicurare l'esposizione del menu
8	assicurare la presenza della seguente documentazione nel rispetto della normativa sulla privacy: a) progetto individualizzato e cartella personale, per ciascuna persona accolta; b) registro delle presenze giornaliere delle persone accolte; c) registro delle presenze del personale, con l'indicazione dei turni e delle relative mansioni; d) quaderno giornaliero delle consegne e delle informazioni tra operatori; e) tabella dietetica; f) registro delle terapie individuali; g) registro degli ausili in dotazione; h) autorizzazione al funzionamento.
9	garantire l'apertura per non meno di 11 mesi l'anno
10	organizzare le attività nell'arco di non meno di 6 giorni alla settimana, in un arco orario di apertura di non meno di 8 ore, riunendo le persone in piccoli gruppi

Numero	Descrizione
11	assicurare il collegamento con le famiglie o con i soggetti di tutela, coinvolgendole nel progetto del servizio e nella realizzazione delle attività
12	provvedere al rilascio di attestazione relativa ai costi per spese mediche e di assistenza specifica a carico delle persone accolte, ai fini della fruibilità delle agevolazioni previste dalla normativa fiscale vigente in materia

Requisiti professionali

Numero di ospiti ai quali viene rapportato il personale: 20

Monte orario annuale per ciascuna funzione esercitata

Intensità assistenziale	complessità organizzativa	assistenza di base e alla persona	sostegno educativo	attività occupazionali e/o formative
media	media	6.152	1.634	520

Struttura semiresidenziale per minori

Riferimento normativo

Art. 21, comma 1, lett. i), della l.r. 41/05

Tipo di struttura

Struttura semiresidenziale per minori che, per contingenze familiari e sociali, hanno bisogno di essere sostenuti nel processo di socializzazione, allo scopo di prevenire o contrastare esperienze di emarginazione o devianza; fornisce supporto anche alla famiglia del minore, sostenendola nello svolgimento dei compiti educativi e di cura quotidiani

Utenti accolti

Persone minori di età che necessitano:

- di sostegno nel processo di socializzazione, nel superamento delle difficoltà scolastiche e di fruizione del tempo libero;
- di sostegno educativo e psico-sociale per il recupero e il potenziamento delle competenze relazionali e lo sviluppo dell'autonomia personale e sociale

Età di ammissione

Inferiore a 18 anni

Intensità assistenziale

Bassa e media

Complessità organizzativa

Media

Capacità ricettiva massima

- 25 ospiti
- una quota pari al 50% dei posti della comunità a dimensione familiare nel caso in cui le attività si svolgano in collegamento con essa

Requisiti minimi strutturali per struttura autonoma

Numero	Descrizione
1	garantire un servizio igienico ogni 6 minori
2	garantire, nell'ambito del numero totale dei servizi igienici previsti, un bagno che consenta l'ingresso anche alle persone disabili e sia dotato di rubinetti a leva e supporti di sostegno/barre in corrispondenza di water e doccia
3	prevedere uno spazio mensa con metratura non inferiore a mq 1,50 per ciascun minore accolto
4	prevedere la cucina, in caso di servizio mensa interno, o uno spazio per il riscaldamento e la porzionatura degli alimenti, in caso di servizio mensa esterno
5	prevedere uno spazio adibito a deposito
6	prevedere ambienti comuni di soggiorno, di socializzazione e di attività varie, nelle cui immediate vicinanze sia collocato un servizio igienico
7	prevedere gli spogliatoi del personale con servizi igienici dedicati
8	prevedere uno spazio per l'attività amministrativa
9	garantire locali adeguati sia al numero di minori accolti, sia alle diverse attività organizzate per fasce d'età

Requisiti minimi strutturali per struttura collegata alla comunità a dimensione familiare

Numero	Descrizione
1	garantire un servizio igienico ogni 6 minori
2	garantire, nell'ambito del numero totale dei servizi igienici previsti, un bagno che consenta l'ingresso anche alle persone disabili e sia dotato di rubinetti a leva e supporti di sostegno/barre in corrispondenza di water e doccia
3	prevedere uno spazio mensa con metratura non inferiore a mq 1,50 per ciascun minore accolto
4	prevedere la cucina, in caso di servizio mensa interno, o uno spazio per il riscaldamento e la porzionatura degli alimenti, in caso di servizio mensa esterno
5	prevedere uno spazio adibito a deposito
6	prevedere ambienti comuni di soggiorno, di socializzazione e di attività varie, nelle cui immediate vicinanze sia collocato un servizio igienico
7	garantire locali adeguati sia al numero di minori accolti, sia alle diverse attività organizzate per fasce d'età

Requisiti minimi organizzativi

Numero	Descrizione
1	adottare il regolamento interno, contenente: a) il progetto della struttura; b) la tipologia di persone a favore delle quali è svolta l'attività; c) le prestazioni erogate; d) l'orario di apertura della struttura e) la dotazione complessiva di personale, le relative attribuzioni, i compiti e le responsabilità di ciascuna professionalità nonché l'orario di lavoro ed i turni di attività; f) la composizione e le modalità di corresponsione della retta; g) i criteri e le modalità di ammissione e di dimissione delle persone; h) le norme relative alla vita comunitaria; i) le modalità di tenuta e conservazione della documentazione
2	garantire progetti educativi individualizzati adeguati ai bisogni e alle condizioni dei minori accolti, definiti in base all'art. 7, commi 2, 3, 4 e 5 della l.r. 41/05
3	garantire la partecipazione del minore accolto e della relativa famiglia o del soggetto di tutela al progetto generale del servizio e al progetto educativo individuale
4	realizzare l'integrazione nel sistema di prestazioni e servizi sociali e socio sanitari del territorio, assicurando la partecipazione alle iniziative ricreative e culturali del Comune di residenza o di quello in cui è ubicato il servizio residenziale
5	assicurare la possibilità di realizzare diete alimentari personalizzate
6	assicurare l'esposizione del menù
7	assicurare la presenza della seguente documentazione nel rispetto della normativa sulla privacy: a) progetto educativo individualizzato e cartella personale, per ciascun minore accolto; b) registro delle presenze giornaliero dei minori accolti; c) registro delle presenze del personale, con l'indicazione dei turni e delle relative mansioni; d) quaderno giornaliero delle consegne e delle informazioni tra operatori; e) tabella dietetica; f) autorizzazione al funzionamento.
8	garantire l'apertura per non meno di 11 mesi l'anno
9	organizzare le attività nell'arco di non meno di 5 giorni alla settimana, in un arco orario di apertura di non meno di 6 ore, riunendo i ragazzi in piccoli gruppi omogenei per età, anche in base al tipo di iniziative realizzate

Requisiti professionali

Numero di ospiti ai quali viene rapportato il personale: 25

Monte orario annuale per ciascuna funzione esercitata

Intensità assistenziale	complessità organizzativa	assistenza di base e alla persona	intervento educativo	animazione socio-educativa	attività occupazionali e/o formative
bassa	media	600	1.930	1.380	610
media	media	600	2.760	2.434	610

Allegato B

- Appartamenti per anziani
- Appartamenti per l'autonomia per adolescenti e giovani
- Appartamenti per il Durante e Dopo di noi

Allegato B

Note preliminari

In esito al percorso di sperimentazione di strutture a carattere sociale, socio-sanitario e socio-educativo, attivato fin dal 2015 dalla Regione, il presente allegato agisce con impatto di “basso profilo” sulla normativa previgente, dando attuazione al dettato previsto all’articolo 22 “Strutture soggette ad obbligo di comunicazione di avvio di attività” della legge regionale 41/2005, laddove, al comma 1, lett. b), nell’elencare le strutture interessate da tale procedura, vengono ricomprese “le comunità di tipo familiare per le funzioni di assistenza a bassa intensità per soggetti di diverse fasce di età per un numero non superiore a sei soggetti”; il comma lega infatti queste tipologie di strutture alla sperimentazione prevista dal Piano sanitario e sociale integrato regionale che deve contemplarne anche i requisiti.

Le caratteristiche e le finalità della sperimentazione di tali strutture, promossa proprio ai sensi di quanto previsto dalla legge regionale 41/2005 e dal Piano sanitario e sociale integrato regionale, sono infatti riconducibili, sotto il profilo organizzativo e strutturale, a realtà ad intensità assistenziale contenuta.

Appartamenti per anziani

Riferimento normativo

Art. 22, comma 1, lett. b), della l.r.41/05.

Tipo di struttura

Struttura residenziale a bassa intensità assistenziale che ha la finalità di mantenere l'autonomia delle persone anziane residenti e prevenire l'isolamento e l'emarginazione favorendo i rapporti e le relazioni interpersonali.

L'assistenza medica è garantita dal Medico di Medicina Generale (MMG). Le prestazioni sanitarie sono quelle previste dai LEA per la generalità dei cittadini sia a regime domiciliare che ambulatoriale.

Utenti accolti

Anziani autosufficienti in condizioni di solitudine, emarginazione, devianza e di limitata autonomia con modesta dipendenza socio-sanitaria.

Capacità ricettiva massima

6 posti letto

Requisiti strutturali

La struttura deve rispondere ai requisiti abitativi prescritti dalle normative vigenti statali e regionali in vigore per le civili abitazioni in particolare possedere certificato di agibilità e certificazione di conformità degli impianti ovvero dichiarazione di rispondenza.

La struttura deve inoltre rispondere ad alcune caratteristiche strutturali che garantiscano sicurezza e comfort alle persone che vi abitano (utenti e operatori). In particolare:

- deve essere ubicata in luoghi abitati facilmente raggiungibili anche con l'uso di mezzi pubblici, comunque tali da permettere la partecipazione degli utenti alla vita sociale del territorio e facilitare le visite agli ospiti;
- le camere da letto devono essere di dimensioni tali da ospitare di norma al massimo 2 persone (indicativamente di minimo 9 mq per la singola e 14 mq per la doppia) e dotate di letti possibilmente ad altezza variabile per facilitare salita e discesa, armadi individuali idonei per abiti ed effetti personali;
- assenza di barriere architettoniche sia all'interno dell'appartamento sia nei percorsi esterni, in modo tale da garantire agli ospiti la fruibilità di tutta la struttura;
- deve essere presente una linea telefonica a disposizione degli ospiti;
- devono essere presenti due servizi igienici di cui almeno un bagno fruibile anche da parte di persone con mobilità ridotta
- devono essere presenti campanelli di chiamata in vicinanza dei letti o altri dispositivi per l'attivazione del personale
- deve essere presente una cucina con caratteristiche corrispondenti a quelle inserite nelle civili abitazioni
- deve essere presente uno spazio o più spazi polifunzionale/i per attività varie (cucina, socializzazione, studio/tempo libero, colloqui, attività amministrativa);
- i farmaci degli ospiti devono essere conservati in un armadietto chiuso a chiave e, se necessario, in frigorifero separati dagli alimenti;
- deve essere attrezzata una "postazione" di riposo per l'operatore che osserva il turno di notte;
- deve essere previsto, nelle forme possibili, un sistema di rinfrescamento estivo degli ambienti;

Requisiti assistenziali e organizzativi

Agli ospiti della struttura deve essere assicurata assistenza 24 ore su 24 attraverso la presenza effettiva in servizio di operatori. In caso di gruppi appartamento, la sorveglianza notturna può essere effettuata da un solo operatore ogni 12 persone anche ospitate in diversi appartamenti ricompresi nello stesso complesso abitativo.

Nella struttura deve essere identificato un referente/coordinatore responsabile del servizio. Tale

figura deve essere disponibile e facilmente rintracciabile al fine di potere intervenire per fare fronte ad eventuali situazioni problematiche e per rispondere ai bisogni degli ospiti e/o dei familiari.

La struttura garantisce i seguenti interventi:

- assistenza tutelare diurna e notturna anche in situazioni di emergenza;
- assistenza ed aiuto nell'espletamento delle normali attività quotidiane;
- servizio pasti, lavanderia e guardaroba;
- trasporto, accompagnamenti e commissioni;
- attività finalizzate al mantenimento e/o alla riattivazione di capacità psico-fisiche;
- possibilità di integrazione sociale, attivando opportunità di rapportarsi all'ambiente esterno;

La struttura è tenuta inoltre a:

- garantire il rispetto della dignità, dell'intimità degli affetti e delle esigenze relazionali dell'anziano;
- affinare la qualità del dialogo con la persona anziana, così da promuoverne il benessere e stimolarla nella comunicazione;
- assicurare che l'igiene personale quotidiana comprenda anche l'attenzione all'aspetto esteriore della persona;
- assicurare che l'abbigliamento sia costituito da indumenti personali che devono essere sempre puliti, curati ed adeguati alle esigenze della vita comunitaria preoccupandosi che il guardaroba di ciascun ospite sia sufficientemente fornito;
- fare in modo che la consumazione del pasto avvenga in condizioni che favoriscano la socializzazione e la dimensione comunitaria;
- assicurare un alto grado di igiene ambientale, nonché garantire un corretto mantenimento dell'estetica dei luoghi.

Devono essere organizzate attività di animazione e socializzazione volte a favorire autonomia e integrazione, nonché a rafforzare il legame tra la persona anziana e il contesto sociale in cui vive. Particolare attenzione deve essere posta nell'elaborazione di modalità operative e contenuti che valorizzino le abilità dell'anziano e la sua esperienza di vita, i suoi valori, le sue abitudini con la cultura e le peculiarità dell'ambiente in cui vive. Le attività di animazione e socializzazione devono essere documentate, organizzate su base settimanale e la programmazione visionabile dagli ospiti e dai familiari, nonché dagli organi preposti all'attività di vigilanza e controllo.

Presso la struttura deve essere assicurata la presenza della seguente documentazione, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza:

- un apposito registro aggiornato, con pagine numerate, su cui vengono annotati i nominativi degli utenti, le loro generalità, la data di entrata, i periodi di assenza e la motivazione della stessa, la data di dimissione definitiva, i numeri di telefono di riferimento per eventuali necessità ed il nome del medico curante;
- una cartella relativa a ciascun anziano ospitato contenente:
 - a) il piano assistenziale individualizzato (PAI) con aggiornamenti successivi, che deve indicare in particolare gli obiettivi da raggiungere, gli interventi da attivare e le relative modalità di esecuzione, le figure professionali impegnate, i tempi previsti e la verifica del grado di raggiungimento di ogni singolo obiettivo;
 - b) le terapie in corso con gli aggiornamenti del medico curante,
 - c) gli orari e le modalità di somministrazione/assunzione dei farmaci;
 - d) le situazioni significative che eventualmente emergono nell'arco della giornata.
 - e) il registro dei turni settimanali/mensili del personale e attestati, titoli e/o curricula degli operatori impiegati nella struttura e tipologia contrattuale attivata;
 - f) la dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico e dell'impianto termico ai sensi del D.M. 37/2008 o, in alternativa, per impianti preesistenti, dichiarazione di rispondenza redatta da un impiantista abilitato con esperienza nel campo di almeno 5 anni;
 - g) il piano della manutenzione dell'impianto idro-sanitario.

Figure professionali

Numero di ospiti ai quali viene rapportato il personale: 6

Assistenza di base e alla persona

monte orario annuale: 8.760 ore

Il personale addetto all'assistenza che opera presso la struttura deve avere una buona conoscenza della lingua italiana, sia verbale che scritta, ed essere in possesso di almeno uno dei seguenti titoli – attestati di qualifica professionale:

- Addetto all'Assistenza di Base (ADB);
- Operatore Socio – Sanitario (OSS);
- Assistenti familiari accreditate (badanti)

Animazione socio-educativa: 817

Note

Variazioni dello stato di salute degli ospiti.

La struttura accoglie anziani autosufficienti o con bassa intensità assistenziale. Con tale declinazione si intende una percentuale di invalidità civile non superiore al 66% che, rispetto alla persona ultra 65enne, rappresenta la persistenza di difficoltà lievi a svolgere le funzioni proprie della sua età.

È compito del Gestore accertare che tale condizione sia presente al momento dell'ingresso.

Verificata l'idoneità dell'ospite all'accoglienza in struttura, il Gestore deve acquisire la relativa documentazione sanitaria prodotta dal Medico di Medicina Generale (MMG).

Ogni modificazione/aggravamento delle condizioni dell'anziano dovrà essere tempestivamente comunicata ai familiari di riferimento dell'anziano o al suo legale rappresentante e al Medico di Medicina Generale per i provvedimenti del caso: individuazione di una collocazione più idonea ai nuovi variati bisogni anche ricorrendo ai Servizi territoriali nelle forme e nei modi previsti dalle norme vigenti.

La struttura garantirà comunque l'accoglienza dell'ospite assicurando un'assistenza adeguata, nell'arco delle 24 ore, con modalità appropriate ai nuovi bisogni, fintanto che non sarà individuata la risposta appropriata alla nuova condizione. Il Gestore dovrà, al riguardo, documentare e certificare sotto la propria responsabilità le modifiche e l'ampliamento all'assistenza fornita all'ospite interessato, specificando tempi e tipologia di assistenza, orari, presenze di personale.

Appartamenti per l'autonomia per adolescenti e giovani

Riferimento normativo

Art. 22, comma 1, lett. b), della l.r. 41/05.

Tipo di struttura

Struttura residenziale, di seconda accoglienza, a bassa intensità assistenziale che ha la finalità di promuovere l'autonomia di adolescenti ormai alle soglie della maggiore età o di giovani adulti generalmente accolti in precedenza presso altre tipologie di servizi residenziali per minorenni o in uscita dai percorsi di affidamento familiare.

Utenti accolti

Adolescenti di età non inferiore a 16 anni e giovani fino ai 21 anni, sia italiani che stranieri, in difficoltà e/o in condizione di disagio e/o nello status di minore straniero non accompagnato, che necessitano di tutela e protezione sociale, nonché di modalità specifiche di osservazione, accompagnamento e supporto all'autonomia. I minori e/o i maggiorenni sono in carico al servizio sociale territorialmente competente, con progetto educativo personalizzato nel quale sia valutato attuabile un percorso di ulteriore sostegno finalizzato all'autonomia personale e sociale, anche sulla base di eventuale provvedimento dell'autorità giudiziaria.

Capacità ricettiva massima

6 posti letto.

La capacità ricettiva può essere alzata a massimo 12 posti letto in caso di articolazione in due moduli di massimo 6 posti ciascuno collocati nello stesso complesso/immobile ed organizzati con modalità di accesso indipendenti.

Requisiti strutturali

1. La struttura deve rispondere ai requisiti abitativi prescritti dalle normative vigenti statali e regionali in vigore per le civili abitazioni in particolare possedere certificato di agibilità e certificazione di conformità degli impianti.
2. camere da letto fino ad un massimo di 3 posti letto;
3. un servizio igienico fino a 6 utenti, 2 servizi igienici oltre i 6 utenti;
4. uno spazio o più spazi polifunzionale/i per attività varie (cucina, socializzazione, studio/tempo libero, colloqui, attività amministrativa/educativa).

Requisiti organizzativi

Prevedere un referente/coordinatore responsabile del servizio rintracciabile e reperibile anche quando non presente in struttura, al fine di potere intervenire per fare fronte ad eventuali situazioni problematiche e per rispondere ai bisogni degli ospiti e/o dei familiari.

Adottare:

1. il Regolamento interno, contenente disposizioni su:
 - a) la tipologia di persone a favore delle quali è svolta l'attività;
 - b) le prestazioni erogate;
 - c) la dotazione complessiva di personale, le relative attribuzioni, i compiti e le responsabilità di ciascuna professionalità nonché l'orario di lavoro ed i turni di attività, con particolare riferimento alle modalità di presidio delle funzioni tutelari in caso di utenti minorenni;
 - d) l'impiego di eventuali figure di volontari in aggiunta alle risorse professionali impiegate, con la definizione del numero complessivo delle risorse previste e delle attività che si intendono realizzare con tale apporto, nonché delle modalità e gli strumenti con i quali tali figure si raccordano con il responsabile del servizio e con gli altri operatori, soprattutto durante l'eventuale presenza nelle ore notturne;
 - e) la composizione e le modalità di corresponsione della retta o di altra forma di contribuzione economica

- a copertura dei servizi e delle prestazioni rese a favore degli utenti;
- f) i criteri e le modalità di ammissione e di dimissione delle persone;
- g) l'organizzazione generale della vita comunitaria, anche in relazione, in caso di collocazione della struttura in sito condominiale, al rispetto delle prescrizioni contenute nel relativo regolamento;
- h) le modalità di tenuta e conservazione della documentazione;
- i) modalità di attivazione e reperimento del responsabile, soprattutto nelle ore notturne soprattutto se volontari.

2. il Patto di accoglienza con l'utente;

3. Prevedere:

- a) modalità specifiche per:
 - la registrazione degli ospiti in entrata e in uscita;
 - la tenuta/compilazione scheda/fascicolo individuale;
 - la gestione adempimenti connessi alla tutela della riservatezza;
 - la programmazione periodica delle attività destinate ai minori;
 - la programmazione e lo svolgimento di eventuali corsi di lingua italiana in caso di utenti stranieri, anche attraverso la partecipazione alla rete dei servizi e delle opportunità del territorio.
- b) progetti educativi individualizzati (PEI) che, in base all'art. 7, commi 2, 3, 4 e 5 della l.r.41/05 e in stretto raccordo e collaborazione con il servizio sociale del territorio, risultino adeguati ai bisogni e alle condizioni delle persone accolte e calibrati sulle possibilità di conseguimento della *progr*essiva autonomia e dell'indipendenza;
- c) l'organizzazione del servizio secondo modalità che tengano conto delle fasce di età e del genere a cui appartengono le persone accolte, nonché della finalità di favorire la partecipazione della persona accolta (e della relativa famiglia o del tutore) al progetto generale del servizio e al progetto educativo individuale, garantendo la piena partecipazione degli utenti alle risorse e alle opportunità del territorio, con particolare riferimento al sistema scolastico, della formazione professionale, del lavoro, al sistema delle risorse culturali, socio-ricreative e sportive (ecc.).
- d) la traduzione in più lingue (con riferimento alle lingue più diffuse in relazione all'utenza abitualmente accolta) della Carta dei Servizi, del Regolamento interno e del Patto di accoglienza con l'utente, che sono comunque resi disponibili per favorire la più ampia informazione degli ospiti della struttura.

4. Assicurare:

- a) la formazione interculturale del personale del servizio, ai fini di favorire il riconoscimento e la valorizzazione delle differenze culturali;
- b) la possibilità di realizzare diete alimentari personalizzate;
- c) in caso di collocazione della struttura in sito condominiale, il rispetto delle prescrizioni contenute nel relativo regolamento;
- d) la presenza della seguente documentazione, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza:
 - progetto educativo generale del servizio;
 - cartella personale, per ciascuna persona accolta, nella quale deve, tra l'altro, essere conservato il progetto educativo individualizzato e le sue successive eventuali revisioni e modifiche;
 - documentazione di ingresso per ciascuna persona accolta, comprendente relazione sociale/ richiesta di inserimento da parte dei servizi sociali competenti sul caso, eventuale relazione psicologica, scheda sanitaria, eventuali provvedimenti dell'autorità giudiziaria, documenti amministrativi e anagrafici e, nel caso di minore straniero non accompagnato, relativa documentazione rilasciata dall'autorità competente;
 - documentazione inerente i rapporti con i servizi sociali territoriali e con l'autorità giudiziaria;
 - registro delle presenze giornaliere delle persone accolte;
 - registro delle presenze del personale, con l'indicazione dei turni e delle relative mansioni e dell'eventuale impiego di volontari a titolo integrativo e complementare;
 - quaderno giornaliero delle consegne e delle informazioni tra operatori;
 - tabella dietetica;
 - provvedimenti amministrativi inerenti il funzionamento della struttura.

Figure professionali

Intervento educativo assicurato da educatori professionali: modulo di massimo 6 posti letto:

- presenza di giovani adulti dai 18 ai 21 anni: monte orario annuale: 1000
- presenza di adolescenti e giovani 16-18 anni: monte orario annuale: 2000

Nel caso di presenza di minori di età le ore notturne sono coperte attraverso la turnazione di un operatore.

Se l'operatore in turno è un volontario, devono essere previste ed attivate specifiche modalità e strumenti per il raccordo e la reperibilità con il referente/coordinatore responsabile del servizio.

Appartamenti per il Durante e Dopo di noi

Riferimento normativo

Art. 22, comma 1, lett. b), della L.R. 41/05.

Tipo di struttura

Struttura residenziale continuativa, a bassa intensità assistenziale, finalizzata alla coabitazione nonché a favorire l'autonomia di persone disabili

Utenti accolti

Persone con disabilità non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive del sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno familiare, comunemente chiamato il Dopo di noi per le quali si ritiene possibile l'adozione di appositi progetti personalizzati improntati sul raggiungimento di una maggiore autonomia le cui eventuali gravi disabilità consentono comunque di intraprendere uno specifico percorso formativo o lavorativo, secondo quanto previsto dal proprio percorso assistenziale personalizzato, persone da 18 anni ai 65 anni. È ammessa la permanenza oltre i 65 anni di età ove possibile, solo nel caso in cui il Piano di Assistenza Personalizzato (PAP) ne individui tempi ed obiettivi.

Capacità ricettiva massima

5 posti letto

Requisiti strutturali

La struttura deve rispondere ai requisiti abitativi prescritti dalle normative vigenti statali e regionali in vigore per le civili abitazioni in particolare possedere certificato di agibilità e certificazione di conformità degli impianti ovvero dichiarazione di rispondenza.

La struttura deve inoltre rispondere ad alcune caratteristiche strutturali che garantiscano sicurezza e comfort alle persone che vi abitano (utenti e operatori). In particolare:

- deve essere ubicata in luoghi abitati, non isolati, facilmente raggiungibili anche con l'uso di mezzi pubblici, comunque tali da permettere la partecipazione degli utenti alla vita sociale del territorio e facilitare le visite agli ospiti;
- le camere da letto devono essere di dimensioni tali da ospitare al massimo 2 persone (indicativamente di minimo 9 mq per la singola e 14 mq per la doppia) e dotate di letti possibilmente ad altezza variabile per facilitare salita e discesa, armadi individuali idonei per abiti ed effetti personali;
- devono essere assenti barriere architettoniche sia all'interno dell'appartamento sia nei percorsi esterni, in modo da garantirne la piena fruibilità da parte degli ospiti;
- devono essere presenti almeno 2 servizi igienici di cui 1 per disabili;
- deve essere presente una cucina con caratteristiche corrispondenti a quelle inserite nelle civili abitazioni;
- deve essere presente uno o più spazi polifunzionale/i per attività varie (socializzazione, studio/ tempo libero, colloqui, attività amministrativa);
- i farmaci degli ospiti devono essere conservati in un armadietto chiuso e, se necessario, in frigorifero separati dagli alimenti;
- deve essere attrezzata una "postazione" di riposo per l'operatore che osserva il turno di notte;
- deve essere previsto, nelle forme possibili, un sistema di rinfrescamento estivo degli ambienti;

Requisiti assistenziali e organizzativi

Agli ospiti della struttura deve essere assicurata assistenza anche notturna attraverso la presenza in servizio di operatori ovvero con monitoraggio a distanza, che garantisca comunque un tempestivo intervento, in relazione al bisogno assistenziale degli ospiti;

Nella struttura deve essere identificato un referente/coordinatore responsabile del servizio. Tale

figura deve essere disponibile e facilmente rintracciabile al fine di potere intervenire per fare fronte ad eventuali situazioni problematiche e per rispondere ai bisogni degli ospiti e/o dei familiari.

Requisiti organizzativi

1. Adottare il Regolamento interno, contenente disposizioni su:
 - a) la tipologia di persone a favore delle quali è svolta l'attività;
 - b) le prestazioni erogate
 - c) la dotazione complessiva di personale, le relative attribuzioni, i compiti e le responsabilità di ciascuna professionalità nonché l'orario di lavoro ed i turni di attività.
 - d) l'impiego di eventuali figure di volontari in aggiunta alle risorse professionali impiegate, con la definizione del numero complessivo delle risorse previste e delle attività che si intendono realizzare con tale apporto;
 - e) la composizione e le modalità di corresponsione della retta o di altra forma di contribuzione economica a copertura dei servizi e delle prestazioni rese a favore degli utenti;
 - f) i criteri e le modalità di ammissione e di dimissione delle persone in accordo con i servizi;
 - g) l'organizzazione generale della vita comunitaria;
 - h) le modalità di tenuta e conservazione della documentazione;
2. Adottare il Patto di convivenza fra i coinquilini.
3. Prevedere:
 - a) modalità specifiche per:
 - la registrazione degli ospiti in entrata e in uscita;
 - la tenuta/compilazione scheda/fascicolo individuale; con particolare riferimento alle prestazioni sanitarie e socio sanitarie
 - la gestione degli adempimenti connessi alla tutela della riservatezza;
 - la programmazione periodica delle attività comuni;
 - b) progetti assistenziali individualizzati (PAI) che, in base all'art. 7, l.r 41/05 sono in stretto raccordo e collaborazione con il servizio sociale del territorio, risultino adeguati ai bisogni e alle condizioni delle persone accolte e calibrati sulle possibilità di conseguimento della progressiva autonomia e dell'indipendenza, nonché alle legittime aspirazioni;
 - c) l'organizzazione delle attività secondo modalità personalizzabili al fine di favorire la partecipazione della persona accolta al progetto generale del servizio e al progetto assistenziale individuale, garantendo la piena partecipazione delle persone accolte alle risorse e alle opportunità del territorio, con particolare riferimento al sistema della formazione professionale, del lavoro, al sistema delle risorse culturali, socio-ricreative e sportive (ecc.).
4. Assicurare la presenza della seguente documentazione, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza:
 - a) cartella personale, per ciascuna persona accolta, nella quale deve, tra l'altro, essere conservato il progetto assistenziale individualizzato e le sue successive eventuali revisioni, modifiche e aggiornamenti;
 - b) documentazione di ingresso per ciascuna persona accolta, comprendente il nome del medico di medicina generale i relativi professionisti coinvolti
 - c) registro dei farmaci e somministrazione
 - d) documentazione inerente i rapporti con i servizi coinvolti ;
 - e) registro delle presenze giornaliere delle persone accolte;
 - f) registro delle presenze del personale, con l'indicazione dei turni e delle relative mansioni e dell'eventuale impiego di volontari a titolo integrativo e complementare;
 - g) quaderno giornaliero delle consegne e delle informazioni tra operatori;
 - h) tabella dietetica;
 - i) provvedimenti amministrativi inerenti il funzionamento della struttura.

Figure professionali

Numero di ospiti ai quali viene rapportato il personale: 5

Intervento educativo

monte orario annuale 1000 di intervento educativo e Animazione socio-educativa.

Assistenza di base alla persona

monte orario annuale 817 assistente di base alla persona/assistente familiare accreditata (badante)

Note

Sulla base delle necessità individuate nel progetto individualizzato della persona accolta, può essere attivata l'assistenza infermieristica.

